



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE PENALE
COLLEGIO C
COMPOSTO DAI GIUDICI

Dott.ssa Eleonora Pacchiarini Presidente est.
Dott.ssa Matilde Boccia Giudice
Dott.ssa Pia Sordetti Giudice

alla pubblica udienza del **19/12/2019** con l'intervento del P.M., in persona del sostituto procuratore, dott. Giovanni Corona e l'assistenza del cancelliere Michelangela Fabbrocini ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

1. **SAVANELLI Anna** nata a Villaricca (NA) l'11/09/1971, residente ed elettivamente domiciliata ex art. 161 c.p.p. in Parete alla via C. Corrado n. 15, difesa di fiducia dall'avv. Mariangela Maietta del foro di Santa Maria C.V. e dall'avv. Michele Annunziatella del foro di S. Maria C.V.

Libera presente

2. **ROMANO Giovanni** nato a Mondragone (CE) il 22/03/1961 ed ivi residente ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. alla via Via Sabotino n. 3 – Palazzo Venezia Scala, difeso di fiducia dall'avv. Luigi Imparato del foro di Santa Maria C.V.

Libero presente

PROCEDIMENTO
PENALE

N. 14570/16 R.G. MOD. 21
N. 360/18 R.G. MOD. 16

N. 3829/19 REG. SENT.

DEPOSITATA IL

18/03/2020

IRREVOCABILE IL

26/06/2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rosanna Sangiuliano
N. _____ REG.

ESEC.

N. _____ C.P.

REDATTA SCHEDA IL

Avviso al Fe

20/03/2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rosanna Sangiuliano

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

IMPUTATI

OMISSIS CAPO A E B DECISI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
2/03/2018

[ESPOSITO ANDREA, PERRONE MASSIMO]

per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319-ter, 321 c.p. perché, in concorso tra loro e con SAVANELLI ANNA e BIANCO GIOVANNI (per i quali si procede separatamente), corrompevano dietro pagamento di denaro il pubblico ufficiale Esposito Andrea, in servizio quale ausiliario di cancelleria presso il Tribunale della Sorveglianza di Napoli, per fargli sottrarre dal predetto Tribunale il fascicolo processuale a carico di Bianco Giovanni; segnatamente:

~ il 1° febbraio 2017 in Parete, nei pressi dell'abitazione dell'Avvocato Savanelli Anna, Perrone Massimo, dietro incarico di Bianco Giovanni, concordava con la Savanelli la dazione di € 10.0000,00 somma per corrompere un cancelliere in servizio presso il Tribunale della Sorveglianza di Napoli al fine di sottrarre il fascicolo processuale relativo alla posizione di Bianco Giovanni;

~ il 2 febbraio 2017 in Parete, Perrone Massimo, dietro incarico di Bianco Giovanni, consegnai, a alla sorella di Savanelli Anna, Savanelli Elena, una busta gialla contenente € 7.500,00 per corrompere il pubblico ufficiale,

il 3 febbraio 2017 in Napoli, Savanelli Anna consegnava parte della somma ricevuta dal Perrone ad Esposito Andrea, in servizio quale ausiliario di cancelleria presso il Tribunale della Sorveglianza di Napoli, il quale nei giorni successivi sottraeva dal predetto Tribunale il fascicolo processuale a carico di Bianco Giovanni.

In Parete e Napoli, nel febbraio del 2017

ESPOSITO ANDREA, SAVANELLI ANNA, PERRONE MASSIMO

per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11, 81 cpv., 110, 490 c.p., perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Savanelli Anna (per la quale si procede separatamente), distruggevano il fascicolo processuale a carico di Bianco Giovanni; segnatamente:

in data antecedente e prossima al 24 febbraio 2017, ESPOSITO ANDREA, abusando della sua qualifica di ausiliario di cancelleria presso il Tribunale della Sorveglianza di Napoli, sottraeva dal predetto Tribunale il fascicolo processuale a carico di Bianco Giovanni, impedendo la trattazione del procedimento all'udienza del 24 febbraio 2017, consegnandolo successivamente illecitamente a Savanelli Anna;

il 15 marzo 2017, nei pressi del bar "Makeré" sito in Giuliano in Campania, Savanelli Anna e Perrone Massimo appiccavano fuoco al fascicolo sottratto dall'Esposito, distruggendolo.

In Napoli e Giuliano in Campania, accertato il 15 marzo 2017]

ROMANO GIOVANNI e [OMISSIS CATERINO ANTONIO, GIUDICATO SEPARATAMENTE-TORNINCASA SALVATORE CONTRO IL QUALE SI È PROCEDUTO SEPARATAMENTE]

C) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 319, 321 c.p., perché, in concorso tra loro e con TORNINCASA SALVATORE (per il quale si procede separatamente), segnatamente: Romano Giovanni abusando della sua qualità e del potere derivante dalla qualifica di pubblico ufficiale in servizio presso il Commissariato di Sessa Aurunca con la qualifica di sostituto commissario, si faceva consegnare la somma di € 2.500,00 per redigere una relazione favorevole a Tornincasa Salvatore per il rilascio del porto d'armi, omettendo illecitamente di elencare gli elementi ostativi al rilascio del porto darmi (quali la parentela con soggetti ritenuti affiliati al "Clan dei Casalesi").

In particolare:

- Caterino Antonio si accordava con Romano Giovanni per il rilascio della relazione favorevole al Tornincasa pattuendo con lo stesso il corrispettivo di € 2.500,00 per l'atto illecito;

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

- il 31 luglio 2015 Tornincasa Salvatore consegnava al Romano la predetta somma, presso un distributore di carburante sito in Casal di Principe
In Casal di Principe, nel luglio del 2015

ROMANO GIOVANNI, SAVANELLI ANNA, (OMISSIS CATERINO ANTONIO)

D) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 319 321 c.p., perché, in concorso tra loro e con Tornincasa Salvatore e Corvino Giovanni (per i quali si procede separatamente), Romano Giovanni, abusando della sua qualità e del potere derivante dalla qualifica di pubblico ufficiale in servizio presso il Commissariato di Sessa Aurunca con la qualifica di sostituto commissario, compiva atti contrari ai doveri d'ufficio e si faceva consegnare la somma di € 250,00 per redigere una relazione favorevole a Corvino Giovanni per il rilascio del porto d'armi, omettendo illecitamente di elencare gli elementi ostativi al rilascio del porto d'armi (quali la frequentazione con soggetti ritenuti affiliati al "Clan dei Casalesi").

In particolare:

- Caterino Antonio si accordava con Romano Giovanni per il rilascio della relazione favorevole al Corvino, pattuendo con lo stesso il corrispettivo di **500,00** per l'atto illecito;
- il **31 luglio 2015** il Corvino consegnava al Romano un anticipo di **€ 250,00**, presso il Caseificio "Reccia" di Villa Literno
- Romano Giovanni, dopo aver ricevuto i **250 €**, si accordava con l'avvocato Savanelli Anna per perorare il rilascio del porto d'armi al Corvino presso la Questura di Caserta
- Savanelli Anna per essersi recata da Compagnone Arturo, dirigente presso la Questura di Caserta con "doni" quali mozzarelle di bufala e "bigliettini" per trattare sul rilascio del porto d'armi a Tornincasa Salvatore.

In Villa Literno e Caserta, nel luglio del **2015**

ROMANO GIOVANNI, CATERINO ANTONIO

E) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 c.p., perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Romano Giovanni quale sostituto commissario in servizio presso il Commissariato di Sessa Aurunca asserviva la sua qualifica di pubblico ufficiale a Caterino Antonio e ad altri soggetti non identificati, mettendosi a loro disposizione nel compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri del suo ufficio, quali a titolo esemplificativo, il rilascio del porto d'armi ad una serie di soggetti segnalati dal Caterino stesso a da altri soggetti non identificati, ricevendone come corrispettivo anche informazioni confidenziali nonché altri vantaggi utili per la progressione in carriera del Romano; segnatamente, a titolo meramente esemplificativo:

- il **28 luglio 2015** riferiva al telefono con Stagliano Giovanni, dirigente del Commissariato di Sessa Aurunca le testuali parole *"vedi che domani ritroverò una pistola che è stata rubata ad un poliziotto"*, *"è perché, quando si danno i porti d'arma c'è sempre qualche cosa che torna"* (il **29 luglio 2015** il Commissariato di Sessa Aurunca rinveniva effettivamente la pistola "Beretta" rubata all'agente di Polizia di Stato Bianchi Lucia l'S maggio **2015**);
- il **20 dicembre 2016** Caterino Antonio contattava Romano Giovanni e gli

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

chiedeva aggiornamenti sulle pratiche per il rilascio del porto d'armi intestate a Corvino Giovanni ed a tale "D'Ambrosio" specificando "se occorreva fare qualche favore"

- il 19 gennaio 2017 Romano Giovanni chiedeva esplicitamente a Caterino Antonio se avesse l'opportunità di fargli rinvenire una "pistoleccia o qualcos'altro di buono", ricevendo dal Caterino rassicurazioni.

In Sessa Aurunca, dal luglio del 2015 al gennaio del 2017

ROMANO GIOVANNI,

F) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 326 c.p., perché, in concorso tra loro, in tempi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Romano Giovanni, violando i doveri inerenti la sua funzione di sostituto commissario in servizio presso il Commissariato di Sessa Aurunca e/o comunque abusando della sua qualità, rivelava a SAVANELLI ANNA (per la quale si procede separatamente) notizie d'ufficio; segnatamente, a titolo meramente esemplificativo:

- il 6 dicembre 2016 Savanelli Anna, su richiesta del pluripregiudicato Perrone Massimo, richiedeva a Romano Giovanni la data di nascita di un soggetto a nome Ausiello Gianluca ;
- il 30 dicembre 2016 Romano Giovanni riceveva l'incarico di svolgere un servizio di polizia per trarre in arresto il pregiudicato Cante Enrico; immediatamente dopo aver ricevuto l'incarico il Romano contattava Savanelli Anna e le chiedeva se tra i suoi clienti vi era Cante Enrico e di verle inviato una email "per vedere se puoi fare un po' di soldini", con ciò intendendo che avrebbero potuto "vendere" al Cante la notizia riservata del servizio di polizia;

In Parete e Sessa Aurunca, nel dicembre del 2016

Con l'intervento

P.M.: dott. Giovanni Corona;

Difesa: per SAVANELLI Anna, avv. Mariangela Maietta e avv. Michele Annunziatella difensori di fiducia presenti; per ROMANO Giovanni, dall'avv. Luigi Imparato, difensore di fiducia assente, sostituito per delega orale dall'avv. Mariangela Maietta.

Conclusioni

P.M: chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato Romano Giovanni per il reato di cui agli artt. 110 e 319 quater c.p., così riqualificata l'originaria imputazione dei capi C) e D), nonché per il reato di cui al capo F) limitatamente all'episodi del 30/12/2016 con condanna alla pena di anni 7 di reclusione, pronunciandosi sentenza di assoluzione per il capo E) e per il capo F) limitatamente all'episodio del 6/12/2016 perché il fatto non sussiste.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputata Savanelli Anna per il reato di cui agli artt. 110 e 319 quater c.p., così riqualificata l'originaria imputazione del capo D) con condanna alla pena di anni 4 di reclusione.

Atti in procura per Corvino Francesco.

DIFESA: avv. Luigi Imperato per ROMANO Giovanni chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; avv. Mariangela Maietta e Michele Annunziatella per Savanelli Anna chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di Giudizio immediato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord in data 19/12/2017 gli imputati venivano rinviati a giudizio per i reati loro rispettivamente ascritti ed in epigrafe riportati.

All'udienza del 2/02/2018 il processo veniva trattato dal Collegio in composizione anomala alla presenza di entrambi gli imputati, detenuti agli AA.DD., Savanelli Anna e Romano Giovanni, mentre risultava omessa la notifica agli imputati detenuti Perrone Massimo ed Esposito Andrea, peraltro non tradotti, ed il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica ai medesimi.

All'udienza del 16/02/2018 il processo veniva chiamato alla presenza degli imputati detenuti agli AADD Savanelli Anna e Romano Giovanni, nonché di Esposito Andrea, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre Perrone Massimo, che aveva ricevuto rituale notifica, risultava rinunciante a comparire. In via preliminare, i difensori di Esposito Andrea e Perrone Massimo sollevavano eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Napoli e depositavano all'uopo ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli pronunciata nei confronti della coimputata Savanelli Anna, per la quale si procede separatamente con riferimento ai capi A e B della rubrica.

All'udienza del 2/03/2018 il Tribunale disponeva lo stralcio della posizione di Esposito Andrea e di Perrone Massimo imputati dei reati previsti ai capi A) e B) con creazione di autonomo fascicolo processuale recante n. R.G. 101/18 mod. 16, proseguendo nell'odierno processo esclusivamente nei confronti di Savanelli Anna e Romano Giovanni per i reati loro rispettivamente ascritti e, dunque, per i reati di cui ai capi C), D), E) ed F) ascritti all'imputato Romano Giovanni, nonché per il reato di


Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

cui al capo D) ascritto a Savanelli Anna, mentre nei confronti di Caterino Antonio, coimputato nei capi C), D) ed E) si procedeva separatamente.

In assenza di ulteriori questioni preliminari, dichiarato aperto il dibattimento, concessa la parola alle parti per le rispettive richieste istruttorie, il Tribunale acquisiva su istanza della difesa, che prestava il consenso unitamente al P.M., gli esiti dell'attività di indagine e, dunque, tutti gli atti irripetibili, l'informativa di reato unitamente alle trascrizioni delle intercettazioni. La difesa di Romano Giovanni eccepiva l'inutilizzabilità relativa alle intercettazioni effettuate nell'ambito di altro procedimento penale, inizialmente pendente innanzi alla D.D.A. della Procura della Repubblica di Napoli, sulla quale il Tribunale si riservava. Le parti chiedevano di procedere al controesame del teste di PG maresciallo Fanti, nonché all'audizione dei testi a difesa. Materialmente il P.M. produceva CNR del 2 agosto 2016 comprensiva degli allegati e al CNR del 16 marzo 2017, nei limiti dei fatti relativi ai capi e) ed f), riservandosi la materiale produzione dei decreti intercettivi e dei supporti audio. Quindi, Savanelli Anna rendeva spontanee dichiarazioni.

Acquisiti i decreti intercettivi depositati dal P.M. **all'udienza del 6/04/2018**, che riservava di valutarne la completezza, rinviata l'udienza **del 20/04/2018 e all'udienza del 17/05/2018** il tribunale scioglieva la riserva sulla utilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel PP n. 41443/14 RGNR – DDA e, all'esito, su richiesta della difesa disponeva la convocazione di un perito che provvedesse alla trascrizione delle conversazioni così dichiarate utilizzabili.

All'udienza dell'1/06/2018 veniva conferito l'incarico peritale al dott. Pietro Izzo, rinviando il processo **all'udienza del 5/10/2018**, quando con il consenso delle parti veniva acquisito l'elaborato peritale. Si procedeva, quindi, all'escussione dei testi di PG. Luogotenente Fanti Giuseppe e Vice Brigadiere Setola Ferdinando, entrambi in servizio presso la Guardia di Finanza di Aversa.

Rinviata l'udienza **del 20/12/2018 all'8/02/2019** il Tribunale acquisiva con il consenso delle parti la documentazione depositata dalla difesa, nonché i verbali di interrogatorio resi dagli imputati. Sottoposta ad esame Savanelli Anna si avvaleva della facoltà di non rispondere, rendendo una dichiarazione spontanea, mentre Romano Giovanni si sottoponeva ad esame.

All'udienza del 15/03/2019 venivano sentiti i testi a difesa dott. Sagliano Giovanni, Dott. Giovanni Compagnone; il Tribunale revocava, su richiesta della difesa, nulla osservando il P.M. l'escussione del teste dott. Iodice.

All'udienza del 3/05/2019 il Tribunale acquisiva ex art. 234 c.p.p., su richiesta del P.M. la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli Nord in data 3/10/2018 n. 676/18, procedendo all'esame dei coimputati Corvino Giovanni e Caterino Antonio.

L'udienza del 4/07/2019 il processo veniva rinviato perché chiamato innanzi al Collegio in diversa composizione collegiale, le parti anticipavano comunque il consenso all'utilizzabilità di tutta l'attività istruttoria già espletata.

Alle udienze del 24/10/2019 e del 5/12/2019 il Tribunale, preso atto della adesione dei difensori alle astensioni dalle udienze proclamate dagli organismi di categoria, rinviava il processo sospendendo i termini di prescrizione in pendenza di detto termine per complessivi giorni 56 giorni.

All'udienza del 12/12/2019 Romano Giovanni rendeva spontanee dichiarazioni e depositava documentazione a cui aveva fatto riferimento. Quindi, il Tribunale ritenuta esaurita ogni attività istruttoria e verificato che le parti non avevano ulteriori richieste, ritenendo rinunciata ogni ulteriore istanza, formulata e non sollecitata, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili tutti gli atti già presenti al fascicolo del dibattimento ovvero acquisiti durante il dibattimento; invitava, quindi le parti a rassegnare le proprie conclusioni, in epigrafe riportate, invitando espressamente le parti a discutere anche in ordine alla richiesta di riqualificazione operata dal P.M.; all'esito il P.M. chiedeva breve termine per repliche ed il Tribunale disponeva in conformità, rinviando **all'udienza del 19/12/2019**, quando il P.M. rinunciava alle repliche ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio; all'esito pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo, riservando termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua delle risultanze raccolte nell'odierno procedimento, il Tribunale non ha ritenuto raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, dovendosi,

invece, mandare assolti entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste, per quanto di seguito sarà osservato.


Va sin da subito evidenziato che l'odierno procedimento traeva spunto da una parallela attività di indagine coordinata dalla DDA della Procura di Napoli condotta con la Guardia di Finanza di Napoli, che risulta ampiamente descritta nei decreti intercettivi acquisiti agli atti del presente dibattimento.

In particolare, venivano in esame le conversazioni intercettate con i seguenti decreti:

- decreto n. 2923/15, adottato in via d'urgenza dal P.M. della Procura D.D.A presso il Tribunale di Napoli, tempestivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli, veniva sottoposta ad intercettazione, per i reati di cui all'art. 416 bis e 319 quater c.p., l'utenza n. 3386196189 intestata alla società CATERINO COSTRUZIONI spa e in uso a Caterino Antonio;
- decreto n. 2956/15, adottato in via d'urgenza dal P.M. della Procura D.D.A presso il Tribunale di Napoli, tempestivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli, veniva sottoposta ad intercettazione, per i reati di cui all'art. 416 bis e 319 quater c.p., l'utenza n. 3318682112 intestata Savanelli Elena ed in uso Romano Giovanni;
- decreto n. 4131/15, adottato in via d'urgenza dal P.M. della Procura D.D.A presso il Tribunale di Napoli, tempestivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli, veniva sottoposta ad intercettazione, per i reati di cui all'art. 416 bis e 319 quater c.p., l'utenza n. 3888716346 intestata al LARYSA KRAVCHENKO e in uso a Caterino Antonio;
- decreto n. 3041/15, adottato in via d'urgenza dal P.M. della Procura D.D.A presso il Tribunale di Napoli, tempestivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli, veniva sottoposta ad intercettazione, per i reati di cui all'art. 416 bis e 319 quater c.p., la casella di posta elettronica provider Telecom Italia: *g.romano.icbox@alice.it*.

Disposto lo stralcio e trasmessi gli atti alla Procura di Napoli Nord venivano autorizzate ulteriori conversazioni con i seguenti decreti:

- decreto n. 1470-1471-1472 del 2016 adottato dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta del P.M. della Procura presso il Tribunale di Napoli Nord,


Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

veniva sottoposta ad intercettazione, per i reati di cui all'art. 81, 110, 319 e 321 c.p., l'utenza n. 3318682112 intestata a Savanelli Anna ed in uso Romano Giovanni, l'utenza n. 3334387793 intestata ed in uso a Savanelli Anna, autovettura Nissan Qashqai targata FD371XN intestata ed in uso a Savanelli Anna;

- decreto n. 247/17 e decreto n. 248/17, adottato in via d'urgenza dal P.M. della Procura presso il Tribunale di Napoli Nord, tempestivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, veniva sottoposta ad intercettazione, per i reati di cui all'art. 81, 110, 319 e 321 c.p., l'utenza telefonica n. 3334387793 in uso a Savanelli Anna e autovettura Nissan Qashqai targata FD371XN intestata ed in uso a Savanelli Anna.

Esaminati i singoli decreti, nessun dubbio residua sulla legittimità e conseguente utilizzabilità delle intercettazioni sopra elencate, in considerazione del rispetto della normativa di cui agli artt. 267 e 268 c.p.p.

Tuttavia, la difesa di Romano Giovanni ha eccepito l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate giusti decreti pronunciati nell'ambito della indagine della D.D.A. di Napoli nel procedimento penale n. 41443/14 RGNR per violazione dell'art. 270 c.p.p., rigettata all'udienza del 17/05/2018 alla cui ordinanza istruttoria si fa espresso ed integrale rinvio.

Sul punto giova precisare che le intercettazioni risultano utilizzabili anche alla luce del recentissimo intervento del Supremo Giudice Nomofilattico a Sezioni Unite con Sentenza n. 51 del 28/11/2019, sopravvenuto rispetto all'ordinanza pronunciata dal Collegio. Per quanto rileva in questa sede va osservato che la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *"In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen."* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019).

Invero, nel caso che qui occupa i decreti venivano disposti nell'ambito di una ampia indagine avente ad oggetto il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed il reato di cui all'art. 319 *quater* c.p. Ne deriva che oggetto di esame erano esclusivamente le vicende relative ai fatti per cui è processo, diversamente atteggiandosi esclusivamente la qualificazione giuridica della condotta esaminata, giungendosi ad escludere l'ipotesi associativa e rinvenendo poi negli ulteriori esiti investigativi condotti presso la Procura Aversana elementi che conducevano alla contestazione del reato di cui all'art. 319 e 321 c.p.

Conseguentemente, le conversazioni rispetto alle quali è stata disposta perizia trascrittiva sono pienamente utilizzabili nell'odierno processo.

Giova, peraltro, evidenziare che nessun dubbio risulta sulla corretta identificazione degli interlocutori delle conversazioni, agevolmente riconosciuti dal teste di PG, *che all'udienza del 5/10/2018 ne spiegava le modalità di individuazione, operata attraverso le banche dati dei gestori telefonici, la verifica del sistema di local positioning, nonché attraverso il riconoscimento vocale e l'analisi complessiva delle conversazioni, con la quale si verificavano anche singoli aspetti personali, da cui derivava la definitiva conferma che l'utenza n. 3386196189 intestata alla società CATERINO COSTRUZIONI spa era in uso a Caterino Antonio; l'utenza n. 3318682112 intestata Savanelli Elena (sorella di Anna) era in uso a Romano Giovanni; l'utenza n. 3888716346 intestata al LARYSA KRAVCHENKO era in uso a Caterino Antonio; l'utenza n. 3334387793 intestata era in uso a Savanelli Anna.*

D'altro canto, le difese non sollevavano alcuna eccezione sulla corretta individuazione degli interlocutori delle telefonate, così come risultante dalle informative acquisite, nonché dalla annotazione n. 439512/2017 del 20/09/2017, acquisita con il consenso espresso delle parti all'udienza del 5/10/2018, a cui si fa espresso ed integrale rinvio.

Posta questa necessaria premessa, considerato che i fatti singolarmente contestati agli imputati in ciascun capo di imputazione possono essere trattati separatamente, si provvederà ad esaminare per singoli capi i risultati dell'istruttoria dibattimentale e le valutazioni a cui è giunto il Collegio.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

1) **CAPO C): la vicenda del porto d'armi rilasciato a Tornincasa Salvatore.**

Come già anticipato, l'attività di indagine che ha portato all'odierno dibattimento ed alla contestazione del capo di imputazione in esame, veniva compendiata nella **informativa n. 384443/16 del 2/08/2016, corredata di tutti gli allegati**, pienamente utilizzabile in ragione del consenso espresso dalle parti, con espressa esclusione degli esiti delle intercettazioni, oggetto di perizia trascrittiva, nella quale venivano ricostruiti i gravi indizi di reato a carico di Romano Giovanni, Savanelli Anna, Tornincasa Salvatore e Caterino Antonio.


In particolare, nell'ambito del procedimento penale n. 41443/14 RGNR della Procura di Napoli - D.D.A. veniva indagato Tornincasa Salvatore tra l'altro, per i reati di cui agli artt. 416 bis, 648 bis, 648 ter c.p. e art. 12 *quinquies* D.L. 306/1992. e sottoposto ad attività intercettiva.

Durante tale attività venivano registrate interessanti conversazioni intercorse tra il Tornincasa ed altri soggetti, dai quali era possibile apprendere che egli era un appassionato cacciatore, a cui, in passato, era stato revocato il porto d'armi, che, tuttavia, era riuscito ad ottenere nuovamente.

Sul punto gli operanti ascoltavano delle interessanti conversazioni, captate giusti **decreti n. 2723/15, 2923/15, 2956/15**, da cui emergeva che il Tornincasa si intratteneva al telefono con Caterino Antonio, il quale, agendo come intermediario lo informava del fatto che aveva nuovamente ottenuto il porto d'armi, grazie alla intercessione dei "soggetti potenti", ai quali si erano rivolti ed ai quali avrebbero versato una somma di denaro pari ad € 2.500,00.

Tenuto conto del fatto che le parti non prestavano il consenso all'utilizzabilità dell'informativa in esame nella parte in cui venivano trascritte le conversazioni, veniva disposta perizia. Il tenore delle conversazioni emerge agevolmente dalla lettura dell'elaborato, depositato dal trascrittore, Izzo Pietro, pienamente utilizzabile in considerazione del consenso espresso dalle parti, rispetto al quale nessun dubbio può residuare sulla esattezza del contenuto, atteso che nessuna censura veniva sollevata. Lettura che va necessariamente letta con gli esiti della CNR del 2/08/2016 già citata e le indicazioni offerte dal teste di P.G., Luogotenente Fanti, sentito in dibattimento in ordine alla individuazione di conversanti; ricostruzione, peraltro,

Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini



pacifica ed incontestata tra le parti, in quanto posta a fondamento delle rispettive argomentazioni conclusive.

In particolare, veniva captata una prima conversazione in data 14/07/2015 e ore 10.58 circa (cfr. **progressivo n. 331- RIT 2723/15**) tra il numero di telefono n. 33357595994 intestato a Tornincasa Salvatore e il numero di telefono 3386196189 intestato a Caterino Antonio, durante la quale quest'ultimo comunicava al primo due notizie, *una bella ed una brutta*, significando al suo interlocutore che doveva *preparare 2.500,00 euro* (brutta notizia) e che poteva *andare a ritirare il porto d'armi* (bella notizia). In particolare, Caterino Antonio affermava *"mi hanno detto Antonio abbiamo dovuto stravolgere tutta la Madonna Vergine sconsolata alla Questura, l'abbiamo pulito, sverginato come un bambino di dieci anni... perché è amico tuo altrimenti doveva pagare di più"*. Caterino insisteva con il suo interlocutore evidenziando l'impegno profuso e la necessità di corrispondere la somma di denaro; infatti, insisteva:

"Mi hanno telefonato stamattina hanno detto Antonio così così così, così così così, bene okay.

Salvatore *Va bene.*

Antonio *Ho detto allora fatemi sapere quanto (incomprensibile) ho detto quando vogliamo decidere in quel momento hai capito perché i problemi non ci stanno... ma non è che poi rimangono male ma purtroppo noi abbiamo lavorato.*

Salvatore *E' logico sì.*

Antonio *Ha detto non sai l'Avvocato quando... è andato è andato quaranta volte a Caserta purtroppo c'era quello là che non voleva mollare, non voleva mollare perché ... va bene non voleva mollare però alla fine sono arrivati allo scopo...*

Salvatore *...Ma poi Antonio quando facciamo un'altra volta il rinnovo adesso a parte i...*

Antonio *...No non esce niente più tutto a posto e ti hanno pulito anche i capelli ti hanno pulito.*

Salvatore *quello è quello che dicevo io altrimenti dopo facciamo sempre la stessa menata nel senso che non me lo davano me lo danno.*

Antonio *No, no, allora questo provvedimento che hanno fatto loro.*

Salvatore *Eh. Eh.*

Antonio *Ti hanno pulito proprio ti hanno fatto i raggi x."*

Nel prosieguo:

Antonio *Oeh, poi ci rivado se magari dico ragazzi vedete un po' se trovate un modo per farmi risparmiare che ne so? Non so?*

Salvatore *No e va bene Antonio non ti preoccupare.*

Antonio *Mi prendo collera ma che devo fare purtroppo.*

Salvatore *E va bene e va bene se quelli hanno lavorato hanno fatto.*

Antonio *Ha detto lo abbiamo sviscerato.*

Salvatore *Eh, va bene.*

Antonio *Non voleva mollare Caserta.*

Salvatore *Ho capito, e ci credo, ci credo.*

Antonio No voleva mollare ma quello ha detto è una bravissima persona e non voleva mollare non ti dico che gli ha detto e che ha dovuto fare per farlo mollare però alla fine sono arrivati allo scopo.

I due si sentivano nuovamente il 17/07/2015 alle ore 11.42 circa (cfr. progr. 497 RIT 2723/2015) e nell'ambito di questa conversazione si discuteva del momento in cui Tornincasa Salvatore avrebbe dato il denaro a Giovanni. La conversazione che si preferisce riportare per esteso evidenzia la necessità di Tornincasa di assicurare Giovanni del fatto che avrebbe versato la somma dovuta la sera stessa, e solo in caso di difficoltà avrebbe rinviato al lunedì successivo. Caterino evidenziava al suo interlocutore l'importante lavoro svolto per lui, da quei soggetti che sono potenti. In particolare, così, interloquivano:

Antonio Salvatore.

Salvatore Antonio.

Antonio Sì.

Salvatore Allora ho fatto i vaglia e glieli ho consegnati adesso mi ha detto che venerdì prossimo.

Antonio Sì.

Salvatore Ha detto porta una marca da bollo di sedici euro e te lo vieni a ritirare.

Antonio No venerdì non preoccuparti te lo facciamo ritirare prima.

Salvatore Va bene, comunque a me ha detto venerdì, va bene.

Antonio Non ti preoccupare tu mercoledì, martedì te lo vai a prendere...

Salvatore Eh.

Antonio... Poi che ti volevo dire mi ha chiamato adesso Giovanni ha detto è andato là a fare tutte le cose? Ho detto non ti preoccupare tutto a posto ma non ho detto non ti preoccupare è una persona ma garantisco io.

Salvatore Non ti preoccupare, ma guarda io adesso per stasera se faccio i soldi lo chiamiamo e glieli diamo se non li dovessi fare vuol dire che lunedì gli do i soldi hai capito.

Antonio Io lo avevo capito gli ho detto non ti preoccupare.

Salvatore Ma figurati un poco mannaggia a "marosca".

Antonio Ha detto Antonio martedì gli facciamo prendere tutte cose non ti preoccupare.

Salvatore La sorpresa, la sorpresa, e a me fa piacere, te l'ho detto io ho fatto una corsa guarda a piedi ho parcheggiato la macchina in un parcheggio a pagamento sono andato avanti e indietro mi ero dimenticato anche i vaglia nella macchina altrimenti li portavo già.

Antonio Ieri sera te l'ha detto Pasquale sì?

Salvatore Sì, sì, sì tutto a posto.

Antonio Va bene.

Salvatore Quella poi quella che stava la sotto ha detto se c'è la fate per mezzogiorno ho detto guarda io li tengo già pronti li devo andare solo a fare sono andato alla posta qua a Caserta e l'ho fatto.

Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

Antonio Non ti preoccupare, non ti preoccupare ti ho detto che andiamo a caccia e andiamo a caccia Salvatore, te lo dico io perché questi lo fanno perché lo fanno.

Salvatore Però digli a Giovanni devi dire: Giovanni se non è per stasera lunedì tieni i soldi e basta hai capito o no?

Antonio E' lo so purtroppo.

Salvatore Oggi è venerdì io per andarli a prendere e cose per andare a prendere duemila e cinquecento euro ti rompono i ... hai capito? Adesso ho chiesto al socio mio se lui me li manda bene altrimenti quando è lunedì facciamo la situazione hai capito?

Antonio Purtroppo che devo fare Salvatore non dipende da me.

Salvatore No, no aeh forse non mi stai a capire, se li tenevo liquidi dentro ti dicevo Antonio eccoli qua glieli puoi dare se tu lo incontri glieli portiamo insieme.

Antonio No allora, ti avevo chiesto questo perché quello adesso ti spiego, domani mattina non lo so dove devono andare lui e il nome di quello che ti ho detto è.

Salvatore Antonio io mille euro li tengo, però l'altro mille e cinque hai capito o no lo devo prendere.

Antonio No perché quello dice vedi, vedi, vedi.

Salvatore Non ti preoccupare, non ti preoccupare io fino a stasera hai voglia di.

Antonio Ci sentiamo dopo tu non ti preoccupare fai questo coso che comunque dopo ti devo fare la fotografia.

Salvatore Si (ride), va bene.

Antonio Sono potenti sono molto potenti.

Salvatore E ci credo guarda è, se non c'era...

Antonio L'Avvocato sono persone giuste persone certe purtroppo eh... purtroppo eh... però ti risolvono hai capito?

Salvatore Se non c'era la possibilità non me lo davano.

Antonio No, ma non esiste ti dico non esiste perché io so tutta la procedura che loro hanno fatto, hai capito?

Salvatore E ci credo, ci credo.

Antonio Perciò Giovanni mi dice ragazzo, ragazzo non mi far fare brutta figura.

Salvatore Ma no, ma no non ti preoccupare.

Antonio Ci sentiamo dopo.

Salvatore Va bene, ciao.

Antonio Ciao.

(termine del file)"

Assumevano rilievo investigativo anche le conversazioni del 17 luglio 2015, contraddistinte dai progressivi n. 502, 510 e 518, captate giusto RIT. N. 2723/15 nelle quali Tornincasa, dapprima, parlava con Russo Bianca alla quale riferiva di essere andato a fare i versamenti per ritirare il porto d'armi (502), ma anche che doveva levarsi il pensiero con Tonino (510); in secondo momento interloquiva con Caterino Antonio (cfr. progressivo 518), al quale rappresentava le difficoltà di incontrarsi personalmente, poiché doveva recarsi a Roccamonfina, e gli comunicava che aveva

dato incarico al genero Giovanni, rassicurandolo che lo avrebbe chiamato nell'arco di una mezz'ora.

Il giorno dopo, 18 luglio 2015, di primo mattino intorno alle ore 7.07 circa, Tornincasa intratteneva un'altra conversazione (**progressivo 530**) con Russo Bianca, alla quale raccontava che aveva lasciato la busta al genero Giovanni, affinché fosse recapitata al più presto, escludendo espressamente con la donna che "questo ragazzo qua" potesse dividere con loro il contenuto della busta ed affermando testualmente:

"Bianca Che se li dividono tra di loro.

Salvatore No, questo ragazzo qua no. Questo ragazzo qua che sta di mezzo non esiste proprio, però diciamo quelli altri dice questo il coso lo abbiamo apparato tornare indietro quando si è apparato è un po' difficile tornare dietro hai capito allora questi dicono più in fretta ci dà i soldi più in fretta hai capito perché altrimenti succede che c'è li dà non ce li dà hai capito allora quello adesso l'ansia deve andare ... ho detto va bene tieni non c'è problema...

Bianca (incomprensibile)

Salvatore...no ma poi quello Giovanni quello disse così adesso facciamo questo a Salvatore disse poi dopo quando abbiamo sistemato Salvatore iniziamo per il fatto di mio genero (incomprensibile) roba che tengo io hai capito?

Bianca Ho capito sì, sì."

Oggetto di interesse degli investigatori era anche la conversazione n. **539** registrata sempre nella mattina del 18/07/2015 alle ore 9.58 circa intercorsa tra Tornincasa Salvatore e Russo Bianca, durante la quale i due convenivano sulla convenienza della somma versata a fronte del risultato ottenuto. In particolare:

"Salvatore

Si prendono i soldi poi quando arrivano là gli dicono scendete altrimenti vi buttiamo a mare poi se lo acciappano non gli fanno manca il cazzo e due cristiani quelli marò che stavano là che stavano facendo il servizio suo e ancora non li hanno rilasciati.

Bianca

Servizio per tutti per loro lo stavano facendo allora quando conviene a loro ma stiamo sempre alle solite.

Salvatore

Va bene a noi non ci deve interessare parliamo io e te si parla solo a vagante senza senso e di che dobbiamo parlare va bene così ormai. Tengo un poco quest'occhio sai quanto uno sta appannato con il cervello non lo so.

Bianca Come mai?

Salvatore Ma io quando tengo pochi soldi (ride) mi sento sempre così.

Bianca Amore eh. Come dobbiamo fare un altro poco è dai.

Salvatore

Stavo dicendo ma guarda non lo so come mai mia moglie, mia moglie come cazzo

ha fatto a non dire niente sul fatto che ci sono voluti tremila euro per fare il porto d'armi.

Bianca

Va bene ma quella vede comunque con un avvocato solo che ci vai a parlare ci vogliono mille e cinquecento euro e poi si deve vedere se lo possono fare hai capito.

Salvatore

Ma se io facevo anche il ricorso al TAR ci volevo un tremila euro solo per fare il ricorso al TAR e poi...

Bianca E poi ci devi mettere l'avvocato, le carte...

Salvatore

E poi magari non lo prendevi, non faceva niente. Invece con questi qua', si, ci è voluto tanto però hai capito comunque. Stamattina stava quando sono andato a fare la ricarica allora stava fuori al bar un cognato mio quello che non glielo vogliono dare il porto d'armi ti devo dire la verità ho pensato quasi, quasi glielo dico che ho quasi finito...

Bianca Sa quanti maronne.

Salvatore

...poi ho detto no non glielo devo dire perché lo devo far morire quando lo tengo quando lo tengo devo comprare quel coso che si appende al collo quel fodero di plastica.

Bianca Oddio, si quel coso di plastica che si mettono i bagde dentro per farti riconoscere.

Salvatore Ci devo mettere il porto d'armi dentro e me lo devo mettere al collo hai capito.

Bianca E ci devi andare in giro con quel coso che testa che tieni.".

L'attività di indagine proseguiva con il monitoraggio dell'utenza di Caterino Antonio e successivamente di quella di Romano Giovanni, dal quale emergevano ulteriori elementi di indagine.

In particolare, con il decreto n. 2923/15 veniva sottoposta ad intercettazione l'utenza n. 3386196189 intestata alla società CATERINO COSTRUZIONI spa e in uso a Caterino Antonio e veniva captata la conversazione del 24/04/2015 alle ore 9.45 circa (cfr. **progressivo n. 395**) dalla quale emergeva che Caterino contattava Romano per comprendere come mai Tornincasa non avesse ancora ricevuto il porto d'armi, circostanza della quale si era lamentato con il Caterino stesso.

Romano si assumeva l'onere di quanto stesse accadendo e di lì a poco, alle ore 10.06 dello stesso 24/07/2015, veniva registrata un'altra conversazione tra Caterino e Romano (cfr. **progressivo 397**), nella quale il secondo significava al primo la seguente circostanza "Non c'è nessun problema solo è la questione che è rimasta solo lei, uno è andato in ferie, uno è stato aggregato, un altro sta in malattia ed è rimasta lei sola, lei dice se io faccio lo sportello, non riesco a compilare i porto d'armi". Ancora nella stessa giornata Romano

richiamava Caterino alle ore 11.02 (cfr. **progressivo 409**) per rassicurarlo ancora una volta:

“Tonino bello.

Antonio *Si.*

Giovanni

Senti mi ha richiamato mi ha detto senti io non sapevo che ... ha detto per Venerdì è sicuro come la morte, ha detto il problema mio è che sto io sola qua e che ...ha detto ma io glielo ho fatto anche vedere qua che lo tengo sulla scrivania che lo devo finire di ...

Antonio *E', io l'ho visto intossicato.*

Giovanni *L'hai visto?*

Antonio *L'ho visto molto mortificato, (ride) se n'è andato molto mortificato.*

Giovanni *No, no ha detto io glielo fatto anche vedere lo tengo sulla scrivania e lo devo finire di compilare.”*

Ancora un'altra telefonata di tale tenore veniva captata il 27/07/2015 alle ore 12.58 (cfr. **progressivo n. 140 - RIT 2956/2015**), dalla quale emergeva che Romano chiamava Caterino per informare Salvatore di passare a ritirare il porto d'armi.

La conversazione diventa di interesse investigativo perché in chiusura Romano invitava Caterino a riferire a tale Daniele che l'indomani sarebbe passata Anna per ritirare la mozzarella da portare a Compagnone.

Queste le emergenze processuali raccolte con riferimento al capo C), nel quale si rammenta è stato contestato a Romano di aver agito in concorso con Caterino Antonio e Tornincasa Salvatore in violazione degli artt. 319, 321 c.p., per il rilascio del porto d'armi, omettendo illecitamente di elencare gli elementi ostativi al rilascio del porto darmi (quali la parentela con soggetti ritenuti affiliati al "Clan dei Casalesi"). In particolare, *Romano Giovanni abusando della sua qualità e del potere derivante dalla qualifica di pubblico ufficiale in servizio presso il Commissariato di Sessa Aurunca con la qualifica di sostituto commissario, si faceva consegnare la somma di € 2.500,00 per redigere una relazione favorevole a Tornincasa Salvatore”.*

Nella contestazione viene ricostruito perfettamente il rapporto tra Caterino e Romano e tra Caterino e Tornincasa, appalesandosi la posizione di intermediario tra Romano e Tornincasa, assunta dal Caterino.

Infatti, dalla lettura delle conversazioni emergono alcuni particolari indiscutibili:

- Caterino e Tornincasa avevano un rapporto amicale ed il primo comunicava al secondo che la pratica del porto d'armi era andata a buon fine grazie

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

all'intervento di *soggetti potenti* che lo *"hanno sverginato come un ragazzo di dieci anni* ai quali era necessario corrispondere la somma di € 2.500,00;

- Caterino e Romano avevano un rapporto amicale e il primo si rivolgeva al secondo per aver notizie sul rilascio del porto d'armi a Tornincasa, quando quest'ultimo si trovava in difficoltà;

- certamente Tornincasa si procurava la somma di € 2.500,00 euro, concordata con il Caterino, al quale il Tornincasa la faceva recapitare la sera del 17/07/2015 per il tramite del genero Corvino Antonio.

Questi i fatti accertati attraverso la mera lettura delle trascrizioni delle conversazioni intercettate.


È, dunque, agevole e logico concludere nel senso che il soggetto a cui Caterino si è rivolto per supportare la pratica del Tornincasa è Romano Giovanni, odierno imputato. Del pari logico è che lo stesso sia il destinatario della somma concordata.

Eppur tuttavia emerge di altrettanto evidente chiarezza che oltre al Romano vi sono altri soggetti coinvolti, poichè in tutte le conversazioni, pur non dandosi riferimenti precisi si fa riferimento a più persone, tra cui vi è certamente un avvocato.

Orbene, per comprendere meglio la vicenda in esame occorre esaminare l'informativa del 2/08/2016, pienamente utilizzabile in ragione del consenso espresso dalle parti, alla quale sono allegati gli atti amministrativi inerenti le vicende del porto d'armi di Tornincasa Salvatore.

È agevole, dunque, verificare che Tornincasa Salvatore era titolare di porto d'armi per uso caccia, che nell'anno 2008 non gli veniva rinnovato perché il Commissariato di P.S. di Aversa, in data 21/11/2008, dava parere negativo sull'istanza di rinnovo del porto d'armi uso caccia presentata da Tornincasa Salvatore (cfr. allegato 7 alla citata informativa). In data 21/12/2008 seguiva il ritiro del titolo e la trasmissione alla Questura di Caserta (cfr. allegato 8), solo in data 2/04/2009 veniva notificato all'interessato l'avvio della procedura per l'adozione del provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo. Ne seguiva un procedimento amministrativo nel quale il Tornincasa si difendeva con scritti difensivi, diffidando il Questore a provvedere, ma il 16/10/2013 il Questore della Provincia di Caserta respingeva l'istanza di Tornincasa volta ad ottenere il rinnovo della licenza (cfr. allegato 13). In particolare, con atto a firma del dott. Compagnone, venivano motivate le ragioni del

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini



diniego, in quanto, pur in assenza di pregiudizi penali in carico al richiedente ed al coniuge convivente, sussistevano legami di parentela con soggetti ritenuti organici o fiancheggiatori di sodalizi criminali, denotando un rischio oggettivo di esposizione al condizionamento ambientale, facendo venir meno il requisito di affidabilità del richiedente.

Il provvedimento del 16/10/2013 veniva notificato solo il 30/03/2015 ed avverso lo stesso veniva proposta istanza di riesame nell'interesse del Tornincasa dall'avv. Anna Savanelli, acquisito agli atti in quanto allegato al n. 15 della informativa già citata.

Si tratta di un'istanza articolata in fatto e diritto, nella quale veniva evidenziato che nessun pregiudizio penale gravava sull'istante, che non aveva mai intrattenuto rapporti con il Salzillo Bruno, pregiudicato, fratello della moglie, evidenziando che comunque, tali circostanze erano state già prese in considerazione all'atto del rinnovo del 2002, che allegava all'istanza. Argomentava, poi, attraverso la disamina di una serie di arresti giurisprudenziali che avrebbero dovuto far rivedere la scelta del dirigente, in considerazione, tra l'altro, del fatto che il mero legame parentale con pregiudicati non avrebbe potuto essere determinante per il rigetto dell'istanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 43 del TULPS.

Sollecitato dalla Prefettura di Caserta con propria nota del 22/06-1/07/2015 (cfr. all. 16 dell'informativa), il Dirigente della divisione PASI della Questura di Caserta, dott. A Compagnone, rispondeva con provvedimento del 14/07/2015 (cfr. all. 17 dell'informativa), concludendo nel senso che non fosse "necessaria l'adozione di un provvedimento interdittivo", atteso che "sono venuti a mancare gli elementi atti a sostenere che il nominato in oggetto ed i suoi familiari non diano sufficiente affidamento circa il buon uso delle armi". In particolare, si dava atto di quanto segue: "il sig. TORNINCASA non risulta aver dato adito a rilievi di sorta e che peraltro la procedura per l'irrogazione di misura patrimoniale ex D.L. 306/1992 nei confronti della moglie SALZILLO Maria si è conclusa il 16.04.2010 con definitiva archiviazione, come qui comunicato dall'Ufficio di P.S. in indirizzo, può ben ritenersi con ragionevole certezza che il TORNINCASA Salvatore sia, allo stato, meritevole della licenza di porto fucile della quale ha nuovamente richiesto il rinnovo, con istanza di riesame qui prodotta l'08/04.2015 per il tramite del suo legale e corredata della prescritta documentazione".

Infine, effettivamente il porto d'armi veniva rilasciato il 27/07/2015 (cfr. all. 18).

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

Giova evidenziare che all'udienza del 5/10/2018 durante l'escussione del teste di P.G., m.llo Fanti veniva acquisita l'annotazione del Commissariato di Aversa n. CAT.6F/Div.III/15 del 23/014/2015 indirizzata alla Questura di Caserta div. P.A.S.I., nella quale veniva esaminata la posizione di Tornincasa Salvatore. Si dava atto che egli era legato da rapporto di parentela con il noto affiliato al clan dei casalesi Salzillo Bruno, fratello della moglie del Tornincasa, da anni detenuto. Espressamente si affermava che dalla interrogazione nella banca dati SDI, carichi pendenti e casellario giudiziale *"non si evincono precedenti ostativi, recenti, né controlli con persone pregiudicate, risultando unicamente un arresto per favoreggiamento nei confronti dell'affiliato al clan dei casalesi Salzillo Antonio risalente al maggio 1988"*. Si evidenziava che era stato assolto per tutti i reati a lui ascritti con sentenza del 9/05/1990 dal Tribunale di S. Maria C.V., precisando che anche nei confronti della moglie Salzillo Maria era stata archiviata con decreto del 16/04/2010 era stata archiviata la richiesta di misura di prevenzione patrimoniale.

Questi sono gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa. Invero, dalla lettura del capo C) dell'imputazione si evince che *"Romano Giovanni abusando della sua qualità e del potere derivante dalla qualifica di pubblico ufficiale in servizio presso il Commissariato di Sessa Aurunca con la qualifica di sostituto commissario, si faceva consegnare la somma di € 2.500,00 per redigere una relazione favorevole a Tornincasa Salvatore per il rilascio del porto d'armi, omettendo illecitamente di elencare gli elementi ostativi al rilascio del porto darmi (quali la parentela con soggetti ritenuti affiliati al "Clan dei Casalesi")"*.

Orbene, agli atti del dibattimento non vi è alcuna relazione redatta dal Sost. Comm. Romano Giovanni con riferimento alla posizione di Tornincasa Salvatore, né dagli atti esaminati e di cui si è dato già conto, risultano omessi i legami di parentela del Tornincasa con il cognato Salzillo Bruno, anzi nella nota del 14/07/2015 il dott. Compagnone evidenzia le criticità e le ritiene superabili.

Invero, sul punto l'imputato si è difeso con decisione, affermando che non aveva redatto alcuna relazione, evidenziando che non avrebbe potuto farlo in ragione del fatto che egli non aveva alcun potere in tal senso, in quanto in servizio presso il

Commissariato di Sessa Aurunca, non competente su Casal di Principe, ove il Tornincasa risiedeva.

Sul punto veniva sentito come teste della difesa il dott. Compagnone che, coerentemente con quanto affermato dall'imputato in sede di esame, ha dichiarato che competente sull'area di Casal di Principe, ove risiedeva il Tornincasa Salvatore era il Commissariato di Aversa e che certamente nessuna competenza aveva il commissariato di Sessa Aurunca.

Ha chiarito che la posizione di Tornincasa si avvicinava a quella giudicata con sentenza del TAR, che aveva annullato il provvedimento di rigetto della istanza di porto d'armi nei confronti del cognato di Nitto Santapaola, storico esponente della mafia siciliana, in considerazione del fatto che non poteva essere considerato elemento ostativo il solo legame di affinità con esponenti della criminalità organizzata. A fronte di ciò egli aveva esaminato con attenzione la posizione del Tornincasa, ritenendola simile ed accogliendo la richiesta di rilascio del porto d'armi, proprio perché non vi era alcun elemento ostativo recente, come emergeva dalla consultazione in banca dati.

Precisava durante la sua audizione che Tornincasa era stato l'unico caso in cui si era determinato in senso positivo, proprio per la risalenza nel tempo delle pendenze giudiziarie del richiedente e della moglie, l'assenza di elementi specifici, giungono a non ritenere determinante il legame di affinità con Salzillo Bruno, adeguandosi alla pronuncia del giudice amministrativo.

Ne deriva che il dott. Compagnone, lungi dall'omettere ogni riferimento alle criticità relative alla posizione del Tornincasa decideva di superarle, consentendo al rilascio del porto d'armi.

Orbene, il Tribunale ha ritenuto il teste Arturo Compagnone attendibile per la qualifica rivestita, per la piena consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da un eventuale mendacio e per il fatto che in nessun modo sono emersi elementi da cui inferire la falsità della testimonianza resa dal teste. Conseguentemente, la ricostruzione dell'iter procedimentale, descritto dal teste non può che essere preso a fondamento dell'odierna ricostruzione, tenendo vieppiù conto che nessuna obiezione è stata dedotta, argomentata e comprovata dalla pubblica accusa.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

Il Tribunale non ha potuto fare a meno di notare che l'unico soggetto competente a provvedere sulla istanza del Tornincasa, in ogni momento del suo lungo iter è sempre stato il dott. Compagnone, unico che ha adottato il primo provvedimento di avviso di diniego e poi l'ultimo del rilascio.

Rispetto all'operato del dott. Compagnone nessuna censura è stata mossa dall'ufficio di procura, né in ordine all'eventuale complicità del funzionario, né in ordine alla illegittimità del provvedimento dallo stesso preso.

Infatti, all'esito della attività istruttoria espletata non è emerso alcun elemento di contatto diretto tra Romano Giovanni ed il Dirigente della divisione PASI della Questura di Caserta al fine di perorare la causa del Tornincasa. Tale circostanza porta ad escludere che vi siano state indebite pressioni sul funzionario. D'altro canto, la legittimità del provvedimento non è stata mai posta in dubbio.

Ne deriva che il rilascio del porto d'armi al Tornincasa era ed è un atto legittimo.

Non solo, con riferimento a tale vicenda nemmeno Savanelli Anna, pure palesemente coinvolta, come avvocato difensore del Tornincasa, è stata in alcun modo ritenuta responsabile del reato ascritto al capo C). Ne consegue che anche il patrocinio svolto dalla Savanelli è stato ritenuto legittimamente posto in essere.

Alla luce di quanto sopra è evidente che l'istruttoria non ha consentito di ritenere sussistente alcun atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., così come contestato nel capo di imputazione: tale non è il provvedimento definitivo del dott. Compagnone, tale non è la presunta relazione del Romano, mai redatta.

Difetta, dunque, uno degli elementi costitutivi del reato contestato, che impone la pronuncia assolutoria del Romano per il reato di cui al capo C), tenuto conto del fatto che la Corte di Cassazione ha univocamente chiarito che *"è necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica."*

Conclusione questa condivisa non solo dall'ufficio difensivo, ma anche dall'ufficio di procura, che, tuttavia, ravvisava la possibilità di procedere **alla**

riqualificazione della condotta contestata nel diverso reato di cui all'art. 319 quater c.p.¹

Invero, anche il Collegio si è interrogato sulla possibilità di qualificare diversamente la condotta acclarata in giudizio. Invero, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di acclarare in maniera cristallina un dato obiettivo: dalla lettura delle conversazioni intercettate emerge in maniera inequivoca che vi sia stata una dazione di denaro del Tornincasa a Caterino da corrispondere ai *soggetti potenti* che si erano occupati del suo porto d'armi, *ripulendolo* e facendolo tornare ad essere un *ragazzino di dieci anni*. Si tratta di affermazioni che evidentemente lasciano ritenere sussistente una condotta illecita per la quale era necessario esborsare una somma di denaro. Somma, che tenuto conto delle ammissioni in primis dell'imputato Romano Giovanni e, dunque, degli altri protagonisti della vicenda in esame, sentiti nell'odierno dibattimento, è stata certamente corrisposta a Savanelli Anna per il tramite di Romano Giovanni.

¹ Giova osservare che, durante la discussione delle parti, non solo il P.M. chiedeva la riqualificazione della condotta contestata, ma il Presidente invitava espressamente le parti a contraddire su tale aspetto e le stesse concludevano anche in tal senso per l'assoluzione dei propri assistiti.

Occorre peraltro evidenziare che non si è determinata alcuna lesione del diritto di difesa degli imputati, né del diritto al giusto processo ex art. 111 Cost. ed art. 6 CEDU, in considerazione del fatto che la condotta concretamente emersa a seguito dell'istruttoria dibattimentale è la medesima descritta nel capo di imputazione e sulla base del compendio probatorio già noto agli imputati ed alle difese. Ne deriva, dunque, che gli imputati sono sempre stati in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto. La riqualificazione operata, dunque, non ha comportato alcun pregiudizio per gli imputati, atteso anche il minor rigore sanzionatorio.

Infatti, la Corte di Cassazione ha anche, di recente, univocamente affermato che non ogni riqualificazione determina la lesione del diritto al giusto processo con conseguente statuizione di nullità della pronuncia resa, evidenziando che *“È inammissibile il ricorso per cassazione, avverso una sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non ad un proscioglimento nel merito con una formula più ampia, perché l'interesse alla proposizione della impugnazione non consiste nella mera aspirazione all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, dovendo essere rivolto a conseguire un concreto vantaggio”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39215 del 03/07/2017). Principio ribadito anche con la sentenza n. 28600 del 07/04/2017, secondo cui *“È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo).*

In altri termini, il Collegio, tenendo conto del fatto che Caterino elogiava con il Tornincasa il lavoro svolto dai *soggetti potenti* che lo avevano *ripulito* e fatto tornare un *ragazzino* di dieci anni, ha comunque ipotizzato che tale somma di denaro fosse stata versata in maniera indebita.

Si tratta, dunque, di verificare la sussumibilità della condotta accertata nelle diverse fattispecie previste dall'art. 319 *quater* c.p. ovvero nella fattispecie di cui all'art. 346 *bis* c.p. fattispecie contestata, rendendosi, a questo punto necessaria una breve premessa **in diritto**.

In prima battuta, va ribadito che la Corte di Cassazione ha univocamente chiarito che affinché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 319 c.p. non può essere sufficiente la dimostrazione della mera dazione di denaro in favore del P.U., atteso che è necessaria la prova del c.d. "*pactum sceleris*", intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale (cfr. Cass. ez. 6, Sentenza n. 34415 del 15/05/2008). In particolare, ancora di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che "*costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione* (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). In una prospettiva non dissimile, si è anche affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, deve escludersi l'esistenza di un accordo corruttivo quando l'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna certezza di prestazioni corrispettive tra le parti (così Sez. 6, n. 3522 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251561). Le affermazioni giurisprudenziali in questione esprimono l'esigenza che la prova dell'accordo illecito, quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria, sia raggiunta in termini di certezza al di là del ragionevole dubbio. In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti **necessario**

dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica.

La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti» (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39008 del 06/05/2016).

Con riferimento all'art. 319 *quater* c.p. in uno dei primi arresti all'indomani della novella del 2012, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza *Maldera*, indicando i criteri distintivi tra il delitto di concussione ex art. 317 ed il nuovo reato di cui all'art. 319 *quater* c.p., ha chiarito che nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 *quater* cod. pen. introdotto dalla Legge n. 190 del 2012 *"la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario"*, rispetto al delitto di concussione, nel quale l'abuso costrittivo del pubblico agente *"si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita"*. Conseguentemente, ha precisato che il destinatario della condotta *induttiva*, *"disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico"* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12228 del 24/10/2013; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39089 del 21/05/2014, secondo cui *"È configurabile il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., quando la condotta dell'agente consiste nella persuasione, nella suggestione o nell'inganno, sempre che questi comportamenti presentino un valore condizionante più tenue - rispetto all'abuso*

costrittivo tipico della concussione - della libertà di autodeterminazione del destinatario, e che l'indotto finisca col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione pur essendo consapevole del carattere non dovuto della stessa, al fine di conseguire un tornaconto personale", analogamente Cass. Sez. 6, Sentenza n. 52321 del 2016, Sez. 6, Sentenza n. 50081 del 2018).

È importante sottolineare che "le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza "Maldera", al fine di distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere da quello di corruzione abbiano valorizzato non il profilo dell'iniziativa, quanto, piuttosto, l'esigenza della prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti»" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50081 del 2018).

Nel caso che qui occupa, va ribadita innanzitutto l'insussistenza della condotta corruttiva contestata, in considerazione del fatto che in nessun modo è stata dimostrata la sussistenza di un accordo tra Romano Giovanni e Tornincasa Salvatore per il tramite di Caterino Antonio per l'adozione di un atto contrario ai doveri di ufficio, non essendo all'uopo sufficiente la mera dazione di denaro, come dianzi chiarito.

D'altro canto, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di lumeggiare un preciso rapporto tra Romano Giovanni e Tornincasa Salvatore, nemmeno per il tramite del Caterino. Invero, dalle conversazioni telefoniche intercettate tra Caterino e Tornincasa non si fa nemmeno preciso riferimento al Romano e quando il Tornincasa conversa con Russo Bianca, bensì solo alla prestazione professionale dell'avvocato.

Ne deriva che non si può cogliere in nessun modo un comportamento del Romano volto ad indurre il Tornincasa ad erogargli una prestazione di denaro indebita, anche in considerazione del fatto che dall'analisi delle conversazioni tra Caterino e Tornincasa, piuttosto, si discute degli esiti di un accordo già raggiunto, di cui non è possibile in alcun modo cogliere la portata effettiva.

Di fronte alla impossibilità di ricostruire con nitidezza la condotta induttiva richiesta dalla norma, il Collegio ha ritenuto di non poter addivenire alla tesi sostenuta in discussione dal P.M. e ipotizzata sin da subito nell'ambito della richiesta di intercettazioni dei PP.MM. della DDA di Napoli.

Tuttavia, preso atto che il rilascio del porto d'armi è un atto amministrativo legittimo, considerato che in alcun modo il Dirigente della divisione PASI della Questura di Caserta è rimasto coinvolto nelle conversazioni in qualità di soggetto compiacente, e considerato che, tuttavia, una somma di denaro è stata elargita dal Tornincasa in occasione del rilascio del porto d'armi, l'odierno Giudicante si è interrogato sulla possibilità di ritenere sussistente il diverso reato di cui all'art. 346 bis c.p., tenuto conto del tenore della conversazione intercorsa tra Caterino e Tornincasa, laddove il primo fa riferimento al fatto che il secondo era stato completamente *ripulito*.

Sul punto giova rammentare che il Supremo Collegio Nomofilattico ha individuato i confini tra il reato di cui all'art. 319 c.p. ed il reato di cui all'art. 346 e 346 bis c.p., puntualizzando espressamente: *“Secondo l'orientamento di questa Corte il reato di traffico di influenze si differenzia dal reato di millantato credito perché le relazioni con il pubblico ufficiale sono effettivamente esistenti e non solo vantate, come nella fattispecie, e si differenzia dalla corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione, non potendo, quindi, essere destinato, neppure in parte, all'agente pubblico (Sez. 6, n.29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255618). Si è chiarito, infatti, che il reato di cui all'art. 346- bis cod. pen. punisce un comportamento propedeutico alla commissione di un'eventuale corruzione e la clausola di esclusione presuppone che, in concreto, non sia ravvisabile il delitto di corruzione e neppure un'ipotesi di concorso, presupponendosi lo sfruttamento di una relazione esistente con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fermo restando che il denaro o l'utilità patrimoniale devono essere rivolti a chi è chiamato ad esercitare l'influenza e non al soggetto che esercita la pubblica funzione (Sez. 6, n. 18999 del 02/02/2016, Polizzi e altri, Rv. 267818). E' stato inoltre, precisato che le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346, commi primo e secondo, cod. pen., devono, dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012, in forza del rapporto di continuità tra norma*

generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346-bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite (Sez. 6, n. 51688 del 28/11/2014, Milanese, Rv. 267622)" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4113/2017 del 14/12/2016 depositata il 27/01/2017).

Ebbene nel caso che qui occupa non è possibile ritenere sussistente nemmeno tale ipotesi delittuosa, in quanto in nessun modo il Caterino fa riferimento a relazioni con il pubblico ufficiale, vere o presunte, necessarie per consentire al Tornatore per ottenere il porto d'armi.

Anzi, dal tenore delle conversazioni emerge inequivocabilmente che il Caterino ha appreso la notizia del rilascio del porto d'armi, che comunica al Tornincasa che a questo punto è tenuto al versamento di una somma di denaro, che quest'ultimo non solo è consapevole di dover dare, ma ritiene legittimo.

In particolare, giova rammentare la conversazione captata tra Caterino e Tornincasa, allorquando il primo insisteva con il suo interlocutore evidenziando l'impegno profuso e la necessità di corrispondere la somma di denaro:

Antonio Mi hanno telefonato stamattina hanno detto Antonio così così così, così così così, bene okay.

Salvatore Va bene.

Antonio Ho detto allora fatemi sapere quanto (incomprensibile) ho detto quando vogliamo decidere in quel momento hai capito perché i problemi non ci stanno... ma non è che poi rimangono male ma purtroppo noi abbiamo lavorato.

Salvatore E' logico sì.

Antonio Ha detto non sai l'Avvocato quando... è andato è andato quaranta volte a Caserta purtroppo c'era quello là che non voleva mollare, non voleva mollare perché ... va bene non voleva mollare però alla fine sono arrivati allo scopo...

Salvatore ...Ma poi Antonio quando facciamo un'altra volta il rinnovo adesso a parte i...

Antonio ...No non esce niente più tutto a posto e ti hanno pulito anche i capelli ti hanno pulito.

Salvatore quello è quello che dicevo io altrimenti dopo facciamo sempre la stessa menata nel senso che non me lo davano me lo danno.

Antonio No, no, allora questo provvedimento che hanno fatto loro.

Salvatore Eh. Eh.

Antonio Ti hanno pulito proprio ti hanno fatto i raggi x."

Nel prosieguo:

Antonio Oeh, poi ci rivado se magari dico ragazzi vedete un po' se trovate un modo per farmi risparmiare che ne so? Non so?

Salvatore No e va bene Antonio non ti preoccupare.

Antonio Mi prendo collera ma che devo fare purtroppo.

Salvatore E va bene e va bene se quelli hanno lavorato hanno fatto.

Antonio Ha detto lo abbiamo sviscerato.

Salvatore Eh, va bene.

Antonio Non voleva mollare Caserta.

Salvatore Ho capito, e ci credo, ci credo.

Antonio No voleva mollare ma quello ha detto è una bravissima persona e non voleva mollare non ti dico che gli ha detto e che ha dovuto fare per farlo mollare però alla fine sono arrivati allo scopo."

D'altro canto, va valutato un ulteriore aspetto, che emerge dalle dichiarazioni rese dall'imputato, che, peraltro, coerentemente con le provalazioni provenienti dai coimputati ascoltati ex art. 210 c.p.p., ha dato una spiegazione della motivazione della dazione di denaro. Romano Giovanni, infatti, ha spiegato i suoi rapporti con Caterino, suo confidente di lunga data, e la sua intercessione in favore di Tornincasa, esauritasi nell'indicare la sua compagna Savanelli Anna quale avvocato in grado di patrocinare l'istanza di riesame al Prefetto e poi eventualmente il ricorso al TAR per superare il diniego al porto d'armi.

Orbene, l'imputato si è difeso, offrendo una giustificazione causale alla dazione della somma di denaro, consistente nel corrispettivo della prestazione professionale svolta dall'avv. Savanelli. Analoghe affermazioni sono state raccolte dai coimputati Tornincasa e Caterino sentiti ex art. 210 c.p.p. nell'odierno dibattimento.

Il Tribunale non ha potuto fare a meno di rilevare che l'istruttoria dibattimentale ha certamente offerto elementi probatori coerenti con la tesi difensiva, da rinvenirsi nella documentazione reperita dalla p.g. operante, inerente l'istanza di riesame dell'Avv. Savanelli, la cui presenza in ufficio per perorare la causa è stata ammessa dallo stesso Compagnone, nel corso della sua testimonianza.

Ne deriva che, in mancanza di una precisa e puntuale prova di segno contrario, non può negarsi validità alla ricostruzione difensiva offerta dall'imputato, nemmeno adducendo una presunta sproporzione dell'onorario percepito, che nasconderebbe una dazione indebita, che consentirebbe di ritenere dimostrata l'ipotesi di cui all'art. 319 quater c.p.

Giova, infatti, evidenziare che non è stata data prova della dedotta sproporzione, che va certamente esclusa, laddove si tenga presente che per l'attività stragiudiziale del difensore, con riferimento a giudizi di bassa complessità indeterminabili nel valore, come potrebbe essere l'attività in esame, è disciplinata dal DM 55/2014, che prevede degli onorari che oscillano da un valore minimo di € 1.148,00, valore medio per € 2.295,00 ad un valore massimo di € 3.141,00, mentre con riferimento ai giudizi innanzi

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

al TAR, sempre con riferimento a processi di bassa complessità di valore indeterminabile, il DM 55/2014 prevede degli onorari che oscillano da un minimo di € 978,00, a valori medi di €1.955,00 ad un massimo di € 3.519,00, relativamente alla sola fase di studio.

Ne deriva che, lungi da essere esigua, la somma di € 2.500,00 richiesta è certamente congrua con riferimento all'attività svolta, attestandosi sui valori medi sopra riportati. D'altro canto, è lo stesso Tornincasa che nel corso delle telefonate avalla la superiore ricostruzione, quando nella telefonata con Caterino afferma "non me lo davano" e nella telefonata con Russo Bianca evidenziava la congruità della somma richiesta soprattutto rispetto ad un eventuale ricorso al TAR.

Per quanto sin qui evidenziato, ritiene il Giudicante che non possa ritenersi configurato il reato di corruzione, in quanto non è stata dimostrata la sussistenza di un *pactum sceleris*, finalizzato ad ottenere un atto contrario ai doveri di ufficio, atteso che in nessun modo risulta dimostrato che Romano Giovanni stilava una relazione nella quale occultare i legami del Tornincasa con appartenenti al Clan dei Casalesi e considerato che la versione alternativa offerta dall'imputato, in ordine alla giustificazione causale sottesa alla dazione di denaro, è certamente credibile, impedendo la sussumibilità della condotta accertata sia nella fattispecie corruttiva, sia nella diversa ipotesi prevista dall'art. 319 *quater* c.p.

Conclusivamente, il Collegio ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale non abbia consentito di acclarare con certezza la penale responsabilità dell'imputato, atteso che i gravi indizi costituiti dal compendio intercettivo, che lasciava intendere un intervento decisivo e risolutore del Romano in favore di Tornincasa per il tramite del Caterino, non hanno trovato definitiva conferma nell'istruttoria dibattimentale, durante la quale la versione alternativa offerta dalla difesa ha superato le logiche e congruenti argomentazioni offerte in sede cautelare, anche alla luce delle prove a discarico offerte. Pertanto, l'imputato va mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

2) CAPO D): *la vicenda del porto d'armi rilasciato a Corvino Giovanni.*

Dalle conversazioni intercettate emergeva che successivamente al buon esito della richiesta di rilascio del porto d'armi di Tornincasa Salvatore, Corvino Giovanni, suo

genero, si rivolgeva alla medesima avv. Savanelli Anna per ottenere il rilascio del porto d'armi, sempre attraverso l'intermediazione di Romano Giovanni.

Anche in questo caso l'esame del materiale istruttorio deve partire dall'analisi del compendio intercettivo dal quale è possibile apprendere i rapporti che si estrinsecavano tra le parti.

Occorre, però, sin da subito sgomberare il campo da un equivoco: Corvino Giovanni, genero di Tornincasa Salvatore è nato il 6/02/1970 a Casal di Principe ed ivi ha sempre risieduto, come risulta per stessa ammissione dello stesso sentito come coimputato nell'ambito del presente procedimento, come risulta dagli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza e versati nel DVD acquisito agli atti in data 5/10/2018, nonché dalle dichiarazioni del dott. Compagnone, che precisava che il Corvino residente nell'ambito territoriale di Sessa Aurunca era certamente Corvino Francesco.

Ne deriva che il compendio intercettivo registrato il 27/07/2015 tra Savanelli Anna e Romano Giovanni, nonché le conversazioni captate il 3/08/2015 non solo tra i due imputati, ma anche tra Romano ed il dott. Compagnone non ineriscono alla contestazione mossa nel capo D) della imputazione, poiché attinenti ad altro soggetto avente cognome Corvino, al quale si fa esplicito riferimento nelle conversazioni e residente però in Carinola, come si chiarisce nelle medesime conversazioni intercettate, nel territorio di competenza del Commissariato di Sessa Aurunca, presso il quale il Romano svolgeva il proprio servizio e per il quale era tenuto a stilare una relazione informativa per la questura di Caserta.

Per chiarezza espositiva giova dapprima riportare gli esiti delle captazioni inerenti alla posizione di Corvino Giovanni, rispetto alla quale la prima conversazione utile viene in esame il 28/07/2015 alle ore 18.20 (cfr. **progressivo n. 318 rit 2956/15**); si tratta di un colloquio intercorso tra Romano e Caterino nel quale si evince che il Caterino continuava a fare da tramite tra Romano e terze persone, intervenendo anche nella vicenda che riguarda il porto d'armi di Corvino Giovanni:

"Giovanni Amico mio.

Antonio Amico mio ti ho chiamato stamattina ed eri occupato.

Giovanni Ah! E non l'ho vista proprio la chiamata.

Antonio E' allora ti volevo avvisare lì tutto a posto talmente che era contento talmente che rideva gli potevi tirare i denti.

Giovanni Ah e va bene dai.

Antonio Gli potevi tirare i denti, tutto a posto tutto per benino ho fatto la fotocopia che ti

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

devo dare per il resto.

Giovanni Per il genero.

Antonio E' per il genero, allora adesso il genero è più convinto.

Giovanni Ah, perché prima non era convinto?

Antonio E sai teneva sempre questa paura.

Giovanni Ah, ah va bene.

Antonio Adesso è definitivo hai capito?

Giovanni Ho capito, va bene.

Antonio Ok?

Giovanni E ma dico ora si è mette a disposizione il genero oppure no?

Antonio Tu mi devi dire che devo fare, tu mi dici tutto quello che devo fare e io mi muovo.

Giovanni E va bene.

Antonio Tu mi dici Antonio incominciamo questa procedura e bisogna fare così e io faccio, tu mi dici e io faccio (ride)".

In un'altra conversazione, captata il 29/07/2015 alle ore 20,00 circa (cfr. **progressivo n. 446 RIT 2956/15**), Romano chiedeva a Savanelli se l'indomani sarebbe andata da Compagnone e la donna, nel confermare, lo invitava a verificare se Daniele le avesse conservato della mozzarella, precisando che una confezione l'avrebbe portata al dott. Compagnone ed una a Teresa; di lì a poco i due convenivano sul fatto che se "quello ti risponde bene per Corvino" ... "ci facciamo dare qualcosa di soldi". Nel corso della conversazione si parlava, poi, di altra vicenda che atteneva a tale Milena, che si rivolgeva alla Savanelli per farsi assistere come difensore presso la Questura a Roma e la donna invitava il Romano a studiare gli atti mandati via mail per comprendere la reale portata delle controdeduzioni e la fondatezza delle argomentazioni. Subito dopo veniva captata un'altra telefonata tra Romano Giovanni e Caterino Antonio (cfr. **progressivo n. 450 RIT 2956/15** del 29/07/2015 ore 20.04) durante la quale Romano notiziava il Caterino che l'istanza per il genero di Tornincasa era pronta e si accordavano per la somma che doveva essere corrisposta per andare a depositarla:

"Giovanni E', senti una cosa noi abbiamo scritto quella cosa per il genero di Tornincasa.

Antonio Giovanni non ho capito?

Giovanni Ho detto noi abbiamo scritto quella cosa per il genero di Tornincasa.

Antonio Si, si.

Giovanni Però adesso per andarla a presentare ci deve dare qualche altra cosa tu che dici?

Antonio Allora tu mi parli io come appena rientro domani già lo chiamo io poi tengo già la fotocopia del porto d'armi.

Giovanni E certo perché quella la dobbiamo allegare.

Antonio Si, si. Dimmi tu che devo fare quando è domani io lo chiamo già stasera oppure

Il Presidente ~~estensore~~
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

domani mattina.

Giovanni No, no domani non preoccuparti.

Antonio Dimmi che devo fare e ci penso io.

Giovanni E' ci parli un poco e gli dice che bisogna andare a presentarla questa cosa.

Antonio No, ho capito tu mi devi dire quanto mi devo far dare tu parli e io faccio.

Giovanni E tu che dici cinque vanno bene?

Antonio Va bene d'accordo.

Giovanni Ok, ciao.

Antonio Domani io mi faccio dare cinquecento euro, lui quanto ti ha dato trecento è?

Giovanni Si fino ad adesso tre".

Dalle indagini esperite dai militari della Guardia di Finanza risultava acclarato che effettivamente il 31/07/2015 avveniva lo scambio di denaro tra Romano Giovanni e Corvino Giovanni con l'intermediazione di Caterino Antonio.

Infatti, nella conversazione captata il 31/07/2015 alle ore 12.11 circa i due interlocutori si accordavano per vedersi alle "due e un quarto" al caseificio di Daniele, che veniva identificato dagli operanti nel Caseificio Reccia in Villa Literno (CE). A Conferma che l'incontro sarebbe avvenuto era registrata la conversazione intercettata alle successive ore 14.01 (Cfr. **progressivo n. 623 RIT n. 2956/15**) durante la quale Romano informava Savanelli che si stava recando a Casale per il genero di Tornincasa, precisando l'entità della somma e l'uso che ne avrebbe fatto, chiedendole il consenso:

"Giovanni E va bene, senti un po' io sto' facendo una corsa a Casale.

Anna E' per Corvino?

Giovanni Eh.

Anna No per Corvino per Tornincasa.

Giovanni E' il genero.

Anna E', è.

Giovanni E', poi quei soldi là li uso per comprare il telefono e quello che avanza te lo porto domenica, va bene?

Anna Ah va bene dai ok.

Giovanni Così non me li devi dare tu per comprare il telefono stiamo a posto, va bene?

Anna Va bene, adesso stai andando?

Giovanni Si adesso sto andando, non ti dimenticare che mi devi dare sempre seicento euro.

Anna Io li tengo da parte.

Giovanni E', va bene.

Anna E'."

L'incontro tra Corvino Giovanni, Romano Giovanni e Caterino Antonio veniva seguito dalla PG operante, che filmava la consegna del denaro, avvenuto in una caffetteria ubicata a fianco del caseificio Reccia. In particolare, i militari si trovavano

già seduti al tavolo della caffetteria e ivi sopraggiungevano i tre soggetti sotto controllo, che andavano, quindi, a sedersi accanto al tavolo degli operanti. A questo punto essi erano in grado di ascoltare il tenore della conversazione, intavolata dai tre soggetti attenzionati.

Dalla lettura dell'annotazione si apprende che Romano Giovanni rasserenava il Corvino, affermando che in *"Questura a Caserta avevano le porte aperte, mentre in Prefettura bisognava esser fortunati"*. Sempre dall'annotazione si legge che in tale contesto il Romano precisava che in Prefettura occorreva prendere appuntamento e di aver già preso contatti con un certo Marino. Sempre dall'annotazione si evince che Romano tranquillizzava il suo interlocutore facendo riferimento al fatto che aveva già seguito pratiche simili alla sua.

I Militari, quindi, vedevano la materiale consegna di banconote da 50 euro che Corvino consegnava a Romano, così come riscontrato dalle foto e dal video, di cui all'annotazione acquisita all'udienza del 5/10/2018.

Successivamente veniva registrata la conversazione tra Romano e Savanelli, nella quale l'uomo confermava di aver ricevuto la somma di € 250,00 e i due concordavano sulle modalità di utilizzo: acquistare il telefono a Sara e consegnare il resto alla Savanelli che li avrebbe conservati per la vacanza (cfr. **progressivo 638 – RIT 2956/15**).

Dall'esame della documentazione acquisita dalla PG operante e riversata sul supporto DVD acquisito agli atti del dibattimento in data 5/10/2018, emerge chiaramente che l'avv. Savanelli depositava in Prefettura istanza di revoca del divieto di detenzione armi in data 4/08/2015, che veniva inoltrata alla questura di Caserta il 25/09/2015, ulteriormente inoltrata per competenza territoriale al Commissariato di Aversa. L'istanza non risulta oggetto di alcun provvedimento.

Questi sono gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa. Invero, dalla lettura del capo D) dell'imputazione si evince che *"Romano Giovanni, abusando della sua qualità e del potere derivante dalla qualifica di pubblico ufficiale in servizio presso il Commissariato di Sessa Aurunca con la qualifica di sostituto commissario, compiva atti contrari ai doveri d'ufficio e si faceva consegnare la somma di € 250,00 per redigere una relazione favorevole a Corvino Giovanni per il rilascio del porto d'armi, omettendo*

illecitamente di elencare gli elementi ostativi al rilascio del porto d'armi (quali la frequentazione con soggetti ritenuti affiliati al "Clan dei Casalesi").

Orbene, dall'istruttoria dibattimentale è emerso inequivocabilmente che anche nel caso di Corvino Giovanni, nessuna competenza diretta poteva avere Romano Giovanni, che effettivamente mai veniva investito della richiesta di informazioni.

Per questi motivi il Collegio ha ritenuto che anche in questo caso, non sia assolutamente configurabile un atto contrario ai doveri di ufficio, posto in essere dal Romano, così come contestato nel capo di imputazione.

Sul punto veniva sentito come teste della difesa il dott. Compagnone che, coerentemente con quanto affermato dall'imputato in sede di esame, ha dichiarato, che non fosse competenza del Commissariato di Sessa Aurunca provvedere sulla pratica di Corvino Antonio, ricordando espressamente che invece il Romano si era occupato della pratica di Corvino Francesco, patrocinato dall'avv. Savanelli.

Va anche, qui, ribadito quanto già affermato nelle pagine che precedono, con riferimento al fatto che il Tribunale ha ritenuto il teste attendibile per la qualifica rivestita, per la piena consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da un eventuale mendacio e per il fatto che le affermazioni rese trovano conforto nella documentazione versata in atti.

Alla luce di quanto sopra è evidente che l'istruttoria non ha consentito di ritenere sussistente alcun atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p.: in assenza di qualsivoglia provvedimento a riscontro della istanza depositata dall'avv. Savanelli nell'interesse di Corvino Giovanni, non può dirsi che si faceva consegnare una somma di denaro al fine di redigere *"una relazione favorevole a Corvino Giovanni per il rilascio del porto d'armi, omettendo illecitamente di elencare gli elementi ostativi al rilascio del porto d'armi (quali la frequentazione con soggetti ritenuti affiliati al "Clan dei Casalesi")"*.

Difetta, dunque, uno degli elementi costitutivi del reato contestato, che impone la pronuncia assolutoria del Romano per il reato di cui al capo D).

Conclusione questa condivisa non solo dall'ufficio difensivo, ma anche dall'ufficio di procura, che, tuttavia, ravvisava la possibilità di procedere **alla**

riqualificazione della condotta contestata nel diverso reato di cui all'art. 319 quater c.p.²

Invero, anche il Collegio si è interrogato sulla possibilità di qualificare diversamente la condotta contestata e pacificamente acclarata in giudizio, in considerazione del fatto che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di acclarare in maniera cristallina un dato obiettivo: dalla lettura delle conversazioni intercettate e dall'annotazione di PG. emerge in maniera inequivoca che vi sia stata una dazione di denaro del Corvino al Romano alla presenza del Caterino. Somma, che tenuto conto degli esiti delle intercettazioni, delle ammissioni dell'imputato Romano Giovanni, ma anche degli altri protagonisti della vicenda in esame, sentiti nell'odierno dibattimento, è stata certamente corrisposta a Savanelli Anna per il tramite di Romano Giovanni, che la riceveva da Corvino Giovanni alla presenza di Caterino Antonio il 31/07/2015 nei pressi del Caseificio Reccia in Villa Literno.

² Giova anche qui ribadire, quanto già evidenziato con riferimento al capo C), con riferimento al fatto che durante la discussione delle parti, non solo il P.M. chiedeva la riqualificazione della condotta contestata, ma il Presidente invitava espressamente le parti a contraddire su tale aspetto e le stesse concludevano anche in tal senso per l'assoluzione dei propri assistiti.

Occorre peraltro evidenziare che non si è determinata alcuna lesione del diritto di difesa degli imputati, né del diritto al giusto processo ex art. 111 Cost. ed art. 6 CEDU, in considerazione del fatto che la condotta concretamente emersa a seguito dell'istruttoria dibattimentale è la medesima descritta nel capo di imputazione e sulla base del compendio probatorio già noto agli imputati ed alle difese. Ne deriva, dunque, che gli imputati sono sempre stati in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto. La riqualificazione operata, dunque, non ha comportato alcun pregiudizio per gli imputati, atteso anche il minor rigore sanzionatorio².

Infatti, la Corte di Cassazione ha anche, di recente, univocamente affermato che non ogni riqualificazione determina la lesione del diritto al giusto processo con conseguente statuizione di nullità della pronuncia resa, evidenziando che *"È inammissibile il ricorso per cassazione, avverso una sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non ad un proscioglimento nel merito con una formula più ampia, perché l'interesse alla proposizione della impugnazione non consiste nella mera aspirazione all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, dovendo essere rivolto a conseguire un concreto vantaggio"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39215 del 03/07/2017). Principio ribadito anche con la sentenza n. 28600 del 07/04/2017, secondo cui *"È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo).*

Tenuto conto dell'annotazione di P.G. il Collegio ha, comunque, ipotizzato che tale somma di denaro potesse essere stata versata in maniera indebita.

Si tratta, dunque, di verificare la sussumibilità della condotta accertata nelle diverse fattispecie previste dall'art. 319 *quater* c.p. ovvero nella fattispecie di cui all'art. 346 *bis* c.p, rinviano alla premessa **in diritto**, già compiuta nel paragrafo precedente a cui si fa pieno ed integrale rinvio.

Nel caso che qui occupa, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di lumeggiare un preciso rapporto tra Romano Giovanni e Corvino Giovanni, nemmeno per il tramite del Caterino. Invero, dalle conversazioni telefoniche intercettate e dall'annotazione di PG emerge l'interessamento del Romano per la pratica del Corvino (genero del Tornincasa), affidata al patrocinio della sua compagna Savanelli Anna, rispetto al quale Romano fa da tramite per la riscossione dell'anticipo sull'onorario dovuto. Corvino Giovanni ha chiarito che in quella sede sottoscriveva anche l'istanza che sarà depositata nel suo interesse.

Nell'annotazione di PG i Militari operanti davano atto del fatto che Romano Giovanni rasserenava il Corvino affermando che in *"Questura a Caserta avevano le porte aperte, mentre in Prefettura bisognava esser fortunati"*. Sempre dall'annotazione si legge che in tale contesto il Romano precisava che in Prefettura occorreva prendere appuntamento e di aver già preso contatti con un certo Marino. Sempre dall'annotazione si evince che Romano tranquillizzava il suo interlocutore, facendo riferimento al fatto che aveva già seguito pratiche simili alla sua.

In particolare, nell'annotazione i militari riportavano la testuale frase pronunciata da Romano Giovanni: *"per quanto riguarda la Questura di Caserta li abbiamo tutte le porte aperte mentre in Prefettura bisogna essere fortunati e sperare che non si accorgano"*, riferendosi ai rapporti informativi sul conto del Corvino Giovanni, aggiungono i redattori della annotazione.

Sulla base di questa affermazione trascritta dai Militari, potrebbe ritenersi che il Romano stesse inducendo il Corvino a farsi rilasciare la somma di denaro, sfruttando la sua posizione di pubblico ufficiale, così integrando la fattispecie di cui all'art. 319 *quater* c.p. ovvero stesse millantando l'esistenza di relazioni esistenti per ottenere la somma di denaro, che effettivamente al termine della conversazione il Corvino consegnerà al Romano, che la intascherà senza nemmeno controllarla.

Orbene, il Collegio non ha ritenuto che tale frase possa di per sé sola sufficiente a disvelare una induzione indebita ex art. 319 *quater* c.p. ovvero un traffico di influenze illecite ex art. 346 *bis* c.p.

In primo luogo, va ribadita in questa sede la piena attendibilità del resoconto della annotazione e della piena attendibilità della testimonianza resa in giudizio da Setola Ferdinando, in forza al Gruppo Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Aversa, in considerazione della qualifica rivestita dai Militari della Guardia di Finanza e della piena consapevolezza che essi hanno in ordine alle conseguenze penali derivanti da un eventuale mendacio.

Tuttavia, si tratta di un'unica frase estrapolata dal contesto di una conversazione più ampia della quale non è possibile apprezzare tutti gli aspetti.

Non v'è dubbio che il Romano stesse effettivamente garantendo al Corvino la possibilità di ottenere il porto d'armi richiesto, ma è pur vero che tutto questo avviene, come nel caso del suocero Tornincasa, per il tramite dell'avv. Savanelli, che ha già pronta l'istanza da depositare e che effettivamente depositerà. D'altro canto, la somma viene richiesta proprio come compenso dell'attività professionale svolta, esattamente come nel caso relativo alla vicenda Tornincasa.

D'altro canto, è lo stesso teste di PG, Setola Ferdinando, che sentito in dibattimento, precisava che vide la firma di alcuni fogli e poi il passaggio della somma di denaro, che peraltro, il Romano non percepisce per sé ma per la Savanelli. Infatti, egli si rivolgeva alla compagna per comunicarle che vi era un appuntamento con il Corvino e alla quale comunicava il buon esito dello stesso. Non solo: Romano chiedeva il permesso alla donna per spendere il denaro così riscosso, che evidentemente era finalizzato nell'intenzione di tutti al pagamento dell'onorario dell'avvocato Savanelli. Romano anche in questo caso si relazionava con il Caterino, che operava come agevolatore delle attività necessarie per istruire la pratica: si procurava la fotocopia del porto d'armi, necessaria per presentare l'istanza alla quale va allegata, favoriva l'appuntamento con il Romano e faceva da intermediario nelle comunicazioni. Infatti, coerentemente con il narrato degli imputati, anche in questo caso il Sostituto Commissario non interloquiva mai con Corvino, che incontrava, per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale solo nell'occasione accertata. Non vi era mai, dunque, un contatto diretto del Romano e non è stato affatto dimostrato che egli abbia agito,

sia pure tramite il Caterino per indurre il Corvino a farsi rilasciare una somma di denaro.

D'altro canto, proprio la lettura complessiva degli elementi istruttori, dimostra che tra Romano, Savanelli, Corvino e Caterino fosse già intercorso un accordo del quale i militari coglievano solo la fase finale, quando si discuteva di un corrispettivo già pattuito, sia pure solo nell'*an debeatur* e di cui non è stato possibile stabilire in alcun modo le concrete modalità nelle quali veniva raggiunto.

Di fronte alla impossibilità di ricostruire con nitidezza la presunta condotta induttiva richiesta dalla norma, il Collegio ha ritenuto di non poter addivenire alla tesi sostenuta in discussione dal P.M.

D'altro canto, non vi è nemmeno certezza che egli millanti credito per ottenere una somma non dovuta, in considerazione del fatto che dalla lettura dell'annotazione ed in mancanza di una compiuta intercettazione ambientale non si può escludere che il riferimento al fatto che in "*Questura a Caserta avevano le porte aperte, mentre in Prefettura bisognava esser fortunati*", potesse essere effettivamente ricondotto alla conoscenza diretta dei funzionari che non avrebbero negato alla Savanelli un appuntamento.

D'altro canto, anche in questa vicenda occorre valutare un ulteriore aspetto, che emerge dalle dichiarazioni rese da Romano Giovanni e dai coimputati Caterino e Corvino: la somma di denaro corrisposta era finalizzata esclusivamente alla remunerazione della prestazione professionale svolta dall'avv. Savanelli.

Orbene, alla luce delle indicazioni dell'imputato sussisterebbe una giustificazione causale alla dazione della somma di denaro, che, peraltro, trova conforto nella stessa annotazione di PG e nella documentazione agli atti.

Ne deriva che, in mancanza di una precisa e puntuale prova di segno contrario, non può negarsi validità alla ricostruzione difensiva offerta dall'imputato, tenendo anche conto che nel caso di specie Romano e Savanelli si facevano versare una somma pari ad € 250,00 tenendo conto, che si andava ad aggiungere ad un altro anticipo già versato. Anche in questo caso non vi è alcuna sproporzione della pattuizione relativo all'onorario stabilito dalle parti.

Per quanto sin qui evidenziato ritiene il Giudicante che non possa ritenersi configurato il reato di corruzione, in quanto non è stata dimostrata la sussistenza di un *pactum sceleris* finalizzato ad ottenere un atto contrario ai doveri di ufficio, atteso

che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che Romano Giovanni non stilava alcuna relazione, nella quale occultare le frequentazioni del Corvino con appartenenti al Clan dei Casalesi, né, peraltro a tanto si impegnava. Va, oltremodo, ribadito che la versione alternativa offerta dall'imputato in ordine alla giustificazione causale sottesa alla dazione di denaro è certamente credibile, impedendo, così, la sussumibilità della condotta accertata tanto nella fattispecie corruttiva, quanto in quella prevista dall'art. 319 *quater* c.p. ovvero dall'art. 346 *bis* c.p.

Conclusivamente, il Collegio ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale non abbia consentito di acclarare con certezza la penale responsabilità dell'imputato, atteso che i gravi indizi costituiti dal compendio intercettivo, che lasciava intendere un intervento decisivo e risolutore del Romano in favore del Corvino stimolato anche dalla Savanelli, non hanno trovato definitiva conferma nell'istruttoria dibattimentale, durante la quale la versione alternativa offerta dalla difesa ha superato le logiche e congruenti argomentazioni offerte in sede cautelare, anche alla luce delle prove a discarico offerte. Pertanto, entrambi gli imputati vanno mandati assolti dal reato loro ascritto al capo D) perché il fatto non sussiste.

Per completezza espositiva vanno riportati gli esiti delle intercettazioni inerenti anche la posizione di Corvino Francesco.

Alle ore 12.55 del 27/07/2015 veniva captata una conversazione tra Savanelli Anna e Romano Giovanni (Cfr. **progressivo n. 139 – N. 2956/15 Rit**), durante la quale la donna relazionava il compagno sull'incontro avvenuto con il *dottore*, facendo riferimento ad una pratica inerente tale *Madonna*, rispetto al quale manifestava la divergenza di opinioni insanabile con lo stesso, dimostrandosi però condiscendente, purchè fosse risolta la posizione del *Corvino*; notiziava, quindi, il Romano che tutto dipendeva dagli esiti delle informazioni che Sessa Aurunca avrebbe fornito. Il Romano si limitava ad acconsentire alle notizie che gli dava la sua interlocutrice, aggiungendo prima di chiudere la conversazione che *“ora torna Daniele, che domani gli voglio portare un po' di mozzarelle”*.

Di seguito l'intera conversazione:

“Giovanni Adorabile.

Anna Vita mia.

Giovanni Tutto a posto?

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

Anna Amore mio. Sì, si ora sono scesa dal dottore ho fatto tutto anche la messa in mora.

Allora abbiamo parlato di Madonna per il fatto dell'associazione ha detto va bene dottore comunque è stato riabilitato lui non aveva capito che la riabilitazione fosse per il fatto dell'associazione...

Giovanni Non aveva...

Anna ...no non aveva capito che la riabilitazione fosse per l'associazione, ha detto io lo tengo proprio qua a Madonna ma non riguarda l'associazione, ho detto ma come no? riguarda l'associazione ha detto no va bene però resta il fatto storico non resta il fatto storico ho detto dottore guardate è vero che è una associazione però ha avuto solo due anni quindi un ipotesi marginale tanti anni fa, tanto che lui è stato riabilitato ha detto che la riabilitazione per lui non ha valore ho detto va bene dottore Madonna ci può anche stare però Corvino mi dovete risolvere, vedi che per Corvino ha chiesto le informazioni a Sessa ha detto che dipende da cosa dice Sessa.

Giovanni Va bene.

Anna Io ho detto (incomprensibile) si è messo a discutere ha detto Madonna adesso me lo cucino bene, bene perché lo devo motivare il rigetto, però comunque non aveva capito bene aveva capito che la riabilitazione riguardasse un'altra cosa e mi sono messa un poco a leggere il ricorso ho detto guardate che questo è un imprenditore comunque ha avuto le armi durante la condanna e non ha abusato ha detto va bene aveva il fascicolo la sopra di Madonna lo stava già lavorando e ha chiesto a Luciano i carichi pendenti poi alla fine dopo che abbiamo discusso ha detto va bene Madonna ci può anche stare facciamo il ricorso al TAR però Corvino mi dovete risolvere ha detto dipende Sessa che mi risponde se Sessa mi risponde bene. va bene?

Giovanni Va bene. Ok.

Anna Amore adesso chiama a Daniele che domani gli voglio portare un po' di mozzarella e che dobbiamo fare.

Giovanni Va bene, perfetto.

Anna Va bene, ciao amore.

Giovanni Un bacio, ciao.

Nella stessa giornata veniva captata la **conversazione n. 140**, nella quale Romano invitava Caterino ad avvisare Daniele che Annuccia si sarebbe recata a prendere le mozzarelle.

Ancora nella conversazione del 27/07/2015 alle ore 18.20 circa (cfr. **progressivo 187**) Savanelli e Romano tornavano a parlare dell'incontro che la donna aveva avuto quella mattina con Compagnone e della vicenda di Corvino:

"Giovanni Come lo hai trovato Compagnone disponibile?

Anna Si, si molto disponibile, perché?

Giovanni No, così.

Anna Anzi è più che disponibile si, si...

Giovanni Va bene!

Anna ...vediamo di risolvere pure Corvino così prima che partiamo o no?

Giovanni E' certo, è certo sì, sì, magari ci riusciamo

Anna E', magari?

Giovanni Magari ci riuscissimo mi farebbe piacere.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

Anna Ha detto che sta aspettando la risposta da Sessa.

Giovanni E' lo so il 14 Luglio è arrivata la risposta adesso vediamo."

Dagli esiti delle indagini successive, veniva accertato che Corvino Francesco non otteneva il rilascio del porto d'armi proprio in considerazione del Rapporto Informativo stilato da Romano Giovanni, nel quale venivano riportate dettagliatamente le frequentazioni del Corvino con Schiavone Elio e tale De Girolamo, pregiudicati esponenti del Clan dei Casalesi.

Circostanza ampiamente confermata dal teste a difesa Arturo Compagnone, dirigente della Questura di Caserta.

Le vicende relative vengono spiegate dalle conversazioni captate in data 3/08/2015 tra Romano Giovanni e Savanelli Anna, che relazionava il compagno sull'incontro avvenuto con il dott. Compagnone e rimproverava il Romano per la relazione da lui stilata, che aveva orientato il dirigente a respingere l'istanza (cfr. **progressivo 889 – RIT 2956/15**). Romano contattava il Compagnone che seccamente gli riferiva che di fronte alla relazione inviata non vi erano spazi per l'accoglimento e che vi era sempre la strada del ricorso al TAR (cfr. **progressivo 891 – RIT 2956/15**). Ne seguiva la conversazione tra Romano e Savanelli nella quale l'uomo comunicava alla compagna che non vi erano spazi per ulteriori interventi e che avrebbero potuto fare il ricorso al TAR, così guadagnando di più (cfr. **progressivo 899 – RIT 2956/15**).

Si riporta di seguito il contenuto delle conversazioni oggetto di trascrizione:

RIT 2956/15 Progressivo 889

Giovanni Gioia adorabile.

Anna Amore mio. Meno male che l'hai fatta tu l'informazione sto da due ore a combattere con Compagnone ma che avete combinato là.

Giovanni Perché.

Anna No ci vuole fare il respingimento sto combattendo da mezzogiorno perché stava il parere sfavorevole tutte quelle frequentazioni per uno per l'altro pure per Elio. Schiavone Elio giochi d'azzardo comunque sto da due ore a combattere figurati che lui è stato squisito perché stava la sua donna sopra mentre io stavo parlando con Compagnone è intervenuta ha detto: Arturo ma non ho capito una volta che hai deciso di rigettare ma che stiamo facendo qua una contrattazione, con me presente ho detto guardate signora io non sto contrattando nulla io mi sto intrattenendo con il dottore perché stiamo aspettando il fascicolo il dottore sta facendo i controlli comunque io alla fine visto la reazione di questa donna me ne stavo andando ha fatto lui Avvocato dove state andando? Ho detto no dottore visto che la signora dice che io sto contrattando io non contratto con nessuno ha risposto no avvocato venite qua ma quanto mai ho detto no dottore non si fa così come si permette quella di mettersi in mezzo comunque alla fine lei se ne andata lui ha detto avvocato ma quanto mai venite andiamoci a vedere i controlli ha visto la

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

risposta vostra che lui vi ha chiesto un rinforzo del parere motivandolo per bene scusate meno male che lo hai fatto tu amore.

Giovanni ce lo scritto a suo tempo venne espresso parere sfavorevole per quel motivo.

Anna A suo tempo parere sfavorevole a suo tempo no sta parere sfavorevole ma Stagliano perché lo manda a me se non voleva darglielo perché non gli e la dato visto che praticamente veniva di là, perché non gliela la dato perché lo manda a e ho detto dottore guardate ma non si tratta di frequentazione e poi l'ultimo controllo risale al duemila e dodici e poi loro vi stanno scrivendo che parecchi controlli li hanno avuti dopo cioè questi precedenti di polizia sono successivi ai controlli. Ha detto lui ma non tutti tipo Schiavone Elio è precedente già li teneva in precedenza Di Girolamo già teneva il precedente ho detto va bene dottore ma non sono reati gravi giochi d'azzardo comunque prima ha detto che già lo stava respingendo poi siamo andati giù invece lui ha scritto a voi di rinforzare le informazioni e di dare un parere motivato e si ha scaricato davanti a me con la pec.

Giovanni Ah quindi oggi arriva con la pec adesso vediamo.

Anna E', adesso lui ha aperto la pec e sono arrivate le informazioni vostre sono arrivate. Ho detto guardate sono controlli che lui non lo sapeva non teneva ancora questi precedenti ho detto dottore pensateci prima di respingerlo ha detto lui va bene avvocato adesso vediamo, adesso però facci anche tu una chiamata perché quello lo ha chiesto a voi le informazioni gli dici guardate noi all'epoca abbiamo espresso parere sfavorevole ma adesso poi ho detto l'ultimo controllo è il duemila dodici lui se ne è andata da Aversa si è trasferito a Carinola comunque alla fine hai capito che la moglie di quello è gelosa questa compagna gelosa ha detto: Arturo ma non ho capito? Se io ho detto guardi signora io non sto contrattando con nessuno io mi sto permettendo di discutere con il dottore è perché il dottore ha mandato a chiamare il fascicolo e siamo nell'attesa, poi io me ne stavo andando ha detto lui no avvocato ma quando mai io vi devo dare soddisfazioni venite devo dire la verità è stato un signore ho detto non ho capito la vostra signora ha detto è io so di fare questo effetto però non pensavo tanto cioè hai capito quella è gelosa di me diceva ma non ho capito stiamo ontrattando hai preso una decisione. Ma vedi un poco uno che deve subire nella vita ma tu che ne stai facendo li nell'orario di ufficio lui sta lavorando infatti lui non ha detto proprio niente ha detto no avvocato accomodatevi è sceso lui giù con me siamo andati a cercare il fascicolo Corvino che non si trovava lui si è messo a vedere da tutte le parti stesso lui e non l'ha pensata proprio a lei si è messo a trovare il fascicolo ha scaricato la pec però ha detto che ci sono questi controlli sei controlli di qua cinque controlli di là voi li avete citati pure li avete messi pure tra parentesi sei controlli con uno cinque controlli con un altro li avete fatti proprio dettagliatamente non lo so amore che avete fatto boh.

Giovanni Va bene.

Anna Avete fatto troppo una cosa dico precisa, infatti io ho fatto finta di essere venuto io a parlare per Stagliano ho detto ma come il dottore mi ha dato buone possibilità ha detto e se il dottore c'è le voleva dare perché lo ha mandato a me? Ha detto quanto sono questi casi più così che me li mandano a fare a me perché non ci li ha dati direttamente lui? Ho detto dottore che vi posso dire io sono andata là e lui ha dato quasi per scontato che davate una risposta positiva poi ha detto no avvocato io già sto facendo il respingimento poi siamo andati giù lui non aveva fatto il respingimento aveva chiesto a voi di rinforzare il parere di motivandolo per bene e di accertare meglio diciamo di trarre meglio le informazioni.

Giovanni Quindi ci ha fatto un'altra richiesta?

Anna E voi lo avete risposto pure.

Giovanni Ah e questo dicevo ma la risposta cioè è positiva.

Anna E' ma non è tanto positiva voi ci avete messo sei controlli con uno cinque con un altro.

Giovanni E' ma abbiamo scritto pure effettivamente sono la maggior parte sono precedenti.

Anna E' la maggior parte però quelli per Schiavone Elio per Di Girolamo.

Giovanni E se ci stanno come fai a non.

Anna Infatti su quello ho insistito ho detto dottore ma la maggior parte sono antecedenti non esiste se oggi frequento voi e domani voi fate un omicidio io vi ho frequentato diciamo quando voi eravate innocente e no quando avete commesso un omicidio che significa. Ha detto signora ho capito ma questi altri qua no già li tenevano ho detto va bene non sono degli allarmi sociali particolari pure Elio si incontrava Schiavone Elio.

Giovanni E' ma una volta è andato al mare là.

Anna E' amore vedi un po' di fare qualche integrazione perché non è orientato bene figurati che io me la sono vista proprio nera perché c'era questo puttanone affianco a lui e lui comunque questa cosa della moglie della compagna un puttanone non l'ha pensata proprio è sceso giù con me ha trovato lui il fascicolo che non si trovava di Corvino ha trovato lui il fascicolo mi ha letto tutti i controlli mi ha scaricato la pec davanti a me e mi ha dato tanta soddisfazione perché io me ne volevo andare perché ho detto no ma come si permette la signora di dire che volevo contrattare e lui ha detto: no ma va bene come per dire non darle retta ho detto io lo so di fare questo effetto alle donne comunque non fa niente hai capito quella gelosa di me davanti a questo compagno diceva: Arturo, infatti lui si è imbarazzato quando lei ha fatto questo perché non se lo aspettava ha detto che significa devo dare la soddisfazione all'avvocato e gli ha dato una bella risposta hai capito?

Giovanni Va bene.

Anna E' comunque amore vedi di fare qualcosa perché non l'ho visto orientato bene perché lui c'è la tiene con Stagliano perché poi scrive parere sfavorevole è, all'epoca tu hai scritto.

Giovanni E' all'epoca.

Anna E' all'epoca adesso non lo so vedete un po' perché 5, 6, 20 controlli allora vuol dire che frequenta pregiudicati io però credevo di trovare già un respingimento, perché era proprio convintissimo poi invece è andato a vedere il fascicolo e ha chiesto rinforzi a voi e se le è scaricata davanti a me devo dire la verità. Se le è scaricata e voi avete elencato bene, bene i controlli 5 di qua 6 di là li avete messi anche tra parentesi 5, 6 e che caspita controllate no e basta voi 5, 6 tra parentesi puntualizzato quello lì si è ubriacato. Ha detto avvocato 6, qua 5 là è, tu hai detto l'ho fatto io e meno male e se le faceva qualcun altro.

Giovanni E' va bene e se ...

Anna ... Si lo so però se tu dici è stato controllato no tra parentesi mettete pure 5 e 6, 5 e 6 significa che lo frequenta a Caio e Tizio hai capito.

Giovanni Ma quello tiene una costruzione abusiva che ...

Anna ... E glielo detto va bene a parte il gioco di azzardo per Elio, Schiavone Elio una volta il gioco d'azzardo una volta la costruzione abusiva comunque ho detto dottore pensateci prima di respingerlo ha detto è va bene avvocato adesso vediamo.

Giovanni Va bene.

Anna E' vedi se puoi fare qualcosa pure tu perché sono stata mezz'ora a contestare e mi sono dovuta subire pure quel puttanone che ha detto che io stavo contrattando con il marito.

Giovanni Va bene.

Anna Va bene ciao, ciao.

RIT 2956/15

Progressivo 891

Dopo una prima parte irrilevante:

Romano Sentite ma che vi devo fare qualche integrazione per questo?

Compagnone Si sente malissimo Giovanni sono nell'ufficio stranieri in queste catacombe qua non si sente niente.

Romano Ho detto: che vi devo fare un'integrazione per Corvino che possiamo fare?

Compagnone E' Corvino voi avete scritto che è stato fermato sei volte con uno, cinque volte con un altro, quattro volte con un altro ancora, che ci facciamo venti controlli nell'arco di due, tre anni, che ci dobbiamo fare? Lo dobbiamo sderinarlo (abbattere) solo.

Romano Si mal dal duemila e dodici non ha avuto più niente.

Compagnone E si va bene ma se uno è truffatore rimane truffatore no perché è stato fermato senza nessuno ed è diventato un Santo. Noi facciamo il rigetto poi l'avvocato fa il ricorso se il TAR ritiene che lo può avere glielo diamo quale cazzo è il problema.

Romano E va bene.

Compagnone Va bene, ciao.

RIT 2956/15

Progressivo 899

Dopo una prima parte irrilevante

Giovanni Ho parlato con Compagnone è niente non vuole fare carte ha detto che ci deve pensare.

Anna Come?

Giovanni Ha detto fammi pensare ma perché me lo avete mandato?

Anna Te l'ho detto.

Giovanni E' prima lo abbiamo mandato e poi, ha detto: si scusami non è meglio che ci faccio il respingimento quello voi fa il ricorso l'avvocato ci fa il ricorso, ho detto senti fai una bella cosa fai come vuoi tu.

Anna E', te l'ho detto io sono stata un'ora la sopra a combattere poi si è intromessa questa donna un puttanone allentato vecchia, a puttanone proprio che tiene a fianco che contrattavo che non contrattavo ho detto signora io non sto contrattando con nessuno io sto discutendo con il dottore in attesa che la Polizia salga il fascicolo ho detto io e l'ho messa a posto poi me ne stavo andando lui mi ha richiamato lei se ne è andata e si è messo a trovare lui il fascicolo quello è disponibile all'ennesima potenza però si è impuntato sopra a questi controlli io glielo detto in tutte le maniere ho detto dottore ma sono controlli sono antecedenti e se oggi frequenta e domani fate un omicidio che ci azzecca oggi? Poi ho detto date il porto d'armi a chi tiene i precedenti penali e questo senza precedenti solo con i controlli non glielo volete dare una cosa è la frequentazione e una cosa è il controllo comunque te l'ho detto che talmente che mi sono svilita lei si è messa a dire che io non dovevo contrattare hai capito che poi nessuno gli dava titolo di intervenire perché non credo che sia una collega.

Nel prosieguo:

Anna E poi vediamo facciamo un ricorso al TAR se lo vogliono fare facciamo un ricorso gerarchico che dobbiamo fare?

Giovanni Va bene.

L'identità del cognome e la contestualità delle conversazioni intercettate ha indotto in errore nella ricostruzione delle vicende, ritenendo che si trattasse di una condotta unitaria a vantaggio del medesimo soggetto, Corvino Antonio.

Sinteticamente e per mera chiarezza espositiva si rileva che effettivamente il Sost. Comm. Romano Giovanni stilava una relazione sulla posizione di Corvino Giovanni, su delega della Questura di Caserta, alla quale veniva trasmessa. La relazione diveniva oggetto di conversazione tra lo stesso Romano e la Savanelli, la quale lo rimproverava di essere stato troppo preciso, così favorendo il provvedimento di respingimento, anticipato dal Dott. Compagnone, con il quale Romano Giovanni affrontava l'argomento. Il dirigente della Questura di Caserta faceva proprio riferimento alla relazione stilata dal Sostituto Commissario per giustificare la sua decisione di diniego, atteso che nella relazione si faceva specifico riferimento ai controlli del Corvino con soggetti pregiudicati. Durante tale conversazione, il Romano non insisteva in alcun modo con il suo interlocutore, prendendo atto della decisione.

Per tali circostanze il P.M. chiedeva la trasmissione degli atti al suo ufficio che viene disposta con separata ordinanza.

Capo E) la vicenda dei favori a Caterino Antonio.

Per il capo E) Romano Giovanni veniva rinviato a giudizio insieme con Caterino Antonio perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Romano Giovanni quale sostituto commissario in servizio presso il Commissariato di Sessa Aurunca asseriva la sua qualifica di pubblico ufficiale a Caterino Antonio e ad altri soggetti non identificati, mettendosi a loro disposizione nel compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri del suo ufficio, quali a titolo esemplificativo, il rilascio del porto d'armi ad una serie di soggetti segnalati dal Caterino stesso e da altri soggetti non identificati, ricevendone come corrispettivo anche informazioni confidenziali nonché altri vantaggi utili per la progressione in carriera del Romano;

la tesi accusatoria riposa su alcune conversazioni intercettate e segnatamente: il 28 luglio 2015 veniva captata una conversazione tra Romano Giovanni e Stagliano Giovanni, dirigente del Commissariato di Sessa Aurunca, laddove il primo riferiva la frase "vedi che domani ritroverò una pistola che è stata rubata ad un poliziotto", "perché,

Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Pacchiarini

quando si danno i porti d'arma c'è sempre qualche cosa che torna" (cfr **progressivo n. 347 RIT n. 2956/2015**). All'esito dell'istruttoria dibattimentale è rimasto accertato che il **29 luglio 2015** il Commissariato di Sessa Aurunca rinveniva effettivamente la pistola "Beretta" rubata all'agente di Polizia di Stato Bianchi Lucia l'8 maggio 2015).

Il 20 dicembre 2016 Caterino Antonio contattava Romano Giovanni e gli chiedeva aggiornamenti sulle pratiche per il rilascio del porto d'armi intestate a Corvino Giovanni ed a tale "D'Ambrosio" chiedendo espressamente "se occorreva fare qualche favore (cfr. **progressivo 3489 – RIT 1470/16**).

Infine, il 19 gennaio 2017 Romano Giovanni chiedeva esplicitamente a Caterino Antonio se avesse l'opportunità di fargli rinvenire una "pistoleccia o qualcos'altro di buono", ricevendo dal Caterino rassicurazioni. (cfr. **progressivo 4210 – RIT 1470/16**).

Orbene, Romano Giovanni affermava che il rapporto instaurato con Caterino era un rapporto risalente a circa 24/25 anni prima e che era diventato dapprima suo confidente e poi si era instaurato un rapporto amicale. Ha chiarito che in diverse occasioni il Caterino gli offriva notizie utili sotto il profilo investigativo, negando di aver agito contro i suoi doveri per tale motivo.

Orbene, il Collegio non ha potuto fare a meno di osservare che nessun ulteriore elemento istruttorio è stato acquisito al di là delle conversazioni intercettate e dianzi riportate, così come, peraltro, cristallizzate nel capo di imputazione. In alcun modo, l'istruttoria ha dimostrato l'adozione di singoli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da Romano Giovanni in relazione a specifici favori ovvero utilità che il Romano avrebbe ricevuto dal Caterino.

Non si può non tener conto del fatto che il reato di corruzione non si presta a generiche affermazioni, imponendosi, anche in considerazione della gravità del reato contestato, che nel capo di imputazione esso sia circostanziato nel tempo, nello spazio e nelle effettive modalità di estrinsecazione della condotta, con puntuale descrizione del *pactum sceleris* intercorso tra il P.U. ed il privato, così come evidenziato univocamente ed uniformemente dalla Giurisprudenza di Legittimità già citata nelle pagine che precedono.

Non solo: è necessario che sia data piena e rigorosa prova, anche logica, attraverso la ricostruzione di indizi gravi, precisi e concordanti della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie penale incriminatrice.

Orbene, nel caso che qui occupa emergono numerosi contatti tra il Romano ed il Caterino, nonché il riferimento a pratiche relative al rilascio di porto d'armi ed il riferimento al ritrovamento di armi, denunciate smarrite o rubate.

Eppur tuttavia era necessario che lo spunto investigativo offerto dalle conversazioni intercettate trovasse puntuale ulteriore riscontro e non mera deduzione argomentativa, in considerazione della necessità di resistere anche alla tesi difensiva dell'imputato.

Nel caso che qui occupa il riferimento stesso nel capo di imputazione a *"soggetti non identificati"*, *"pluralità di atti contrari"*, *"serie di soggetti segnalati dal Caterino stesso a da altri soggetti non identificati, ricevendone come corrispettivo anche informazioni confidenziali nonché altri vantaggi utili per la progressione in carriera del Romano"*, impedisce la ricostruzione di condotte specifiche e di accordi intercorsi tra Romano e Caterino, rendendo impossibile comprendere se ed in quali termini, quanti e quali reati fossero stati posti in essere e se il rapporto dell'ufficiale di PG con il suo confidente esorbitasse dai limiti della liceità.

Di fronte alla ammissione del rapporto instaurato con il Caterino e la negazione di ogni abuso affermata con decisione dall'imputato durante il suo lungo esame, non si può fare a meno di notare che l'argomentazione difensiva è di certo più efficace in considerazione del fatto che l'odierno giudicante non ha individuato nessun atto contrario ai doveri di ufficio e, dunque, non è in grado di comprendere l'effettiva portata corruttiva dell'accordo.

Conseguentemente, non si può non condividere la richiesta dell'ufficio di Procura, oltre che della difesa dell'imputato, in ordine alla necessità di una pronuncia assolutoria perché il fatto contestato al capo E) non sussiste.

Capo F) la vicenda relativa alla violazione del segreto d'ufficio contestata a Romano Giovanni.

Con riferimento al capo F) vengono in esame due episodi particolari, compendianti nella informativa n. 137640/2017 del 16/03/2017, pienamente utilizzabile in ragione del consenso espresso dalle parti alla acquisizione.

Il primo episodio che viene in esame accadeva il 6/12/2016, quando Savanelli Anna inviava a un sms a Romano Giovanni con cui gli chiedeva di conoscere la data

di nascita di un soggetto di nome Ausiello Gianluca. Successivamente Romano richiamava la compagna per avere maggiori informazioni, ma non veniva individuato alcun soggetto non essendo mai stato schedato. Di lì a poco la Savanelli informava di ciò Perrone Massimo (si vedano in particolare i **progressivi n. 79, 85, 175 176, 190, 312 tutti capatati giusto RIT n. 1471/16**).

Orbene, concordemente con quanto richiesto dal P.M. l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste per tale circostanza, atteso che nessun dato, né segreto veniva effettivamente divulgato, né vi è prova effettiva dell'accesso abusivo effettuato dal Sostituto Commissario. Né i comportamenti ricostruiti dalla lettura del materiale intercettivo consentono di ritenere configurata una condotta penalmente rilevante.

Il secondo episodio posto in essere è agevolmente ricostruibile alla luce della informativa acquisita con il consenso delle parti e per ciò solo pienamente utilizzabile. In data 30/12/2016 il Sost. Comm. Romano veniva contattato dal Dirigente della Polizia di Stato dott. Russo, il quale lo informava di aver avuto notizia circa il fatto che CANTE Enrico, sottoposto alla Misura di Prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 2 e mesi 6, non era stato autorizzato a recarsi al matrimonio della figlia che sarebbe stato celebrato nel comune di Presenzano. Il Russo invitava il collega, Romano Giovanni, ad organizzare il servizio volto a controllare Cante Enrico ed eventualmente trarlo in arresto. Ne segue una serie di contatti tra i soggetti in servizio per organizzare il servizio (cfr. **progressivi 2454, 2457, 2503 del 30/12/2016 RIT 1470/16**).

Subito dopo aver ricevuto questa informazione Romano contattava Savanelli Anna, chiedendole se avesse tra i suoi clienti un certo CANTE (cfr. **progressivo n. 2304 del 30/12/2016 ore 14.46**). Alle ore 19.41 circa del medesimo 30/12/2016 l'uomo contattava nuovamente la sua compagna, informandola che le avrebbe mandato una mail per mandarle *una cosa per vedere se puoi fare un po di soldini*. Si raccomandava di non farla aprire a Teresa, ma acconsentiva che la aprisse con Sabrina. Alle 20.45 i due si sentivano nuovamente (cfr. **2324 RIT 1471/16**) ma Romano ammetteva di non averle mandato ancora nessuna mail e che avrebbe dovuto aprirla la mattina dopo. Ancora nella stessa sera alle 21.40 (cfr. **progr. 2329 RIT 1471/16**) Romano si informava con Savanelli se fossero *clienti che pagano* e la Savanelli spiegava: *"se sono i Cante che dico io*

non hanno nemmeno gli occhi per piangere”, Romano interveniva affermando “allora andassero a fare in culo!” ... “allora si possono uccidere”. La donna spiegava che le versavano un assegno “ogni morte di papa”.

Successivamente veniva captata la conversazione del 31/12/2016 alle ore 19.25 tra Romano e Cervo Pino, con il quale era stato predisposto il servizio di controllo e il Cervo relazionava al Romano sulla circostanza che effettivamente *“il soggetto c’era ma al loro arrivo si è scatenato il para piglia tra i parenti”,* chiarendo che *“era stato visto dalla vetrata ma quando sono entrati era sparito che probabilmente era stato avvisato da qualcuno dei parenti”* (cfr. **progr. 2648 RIT 1471/16**).

Orbene, il Tribunale non ha ritenuto configurabile il reato a scritto al Romano poiché non è emersa la prova al di là di ogni ragionevole dubbio in ordine al fatto che effettivamente il Romano avesse rivelato alcunchè alla Savanelli.

In particolare, non è emerso in alcun modo che Romano avesse inviato la mail alla Savanelli. Invero, l’uomo ancora alle 20.05 non aveva inviato alcuna mail. In nessun modo nella conversazione delle 21.40 i due parlano della mail e del suo contenuto, ma si limitavano solo a commentare se i Cante fossero soggetti affidabili sotto il profilo finanziario. In alcun modo emerge che la Savanelli fosse consapevole di notizie riservate, poiché non aveva ancora chiaro di chi parlasse il suo compagno, in quanto affermava: *“se sono quei Cante là che dico io non hanno occhi nemmeno per piangere”*. Non solo: l’indomani il Cante si recava al matrimonio, sfuggendo al controllo di polizia, segno evidente che non era stato notiziato del servizio predisposto ai suoi danni. Né è emerso che qualcuno lo abbia avvisato tempestivamente.

Di fronte ad un quadro non univoco il Tribunale non ritiene che sia emersa la prova che il Romano, che, certamente aveva intenzione di avvisare la sua compagna delle vicende relative al Cante, come dallo stesso ammesso, lo abbia poi effettivamente fatto, come dallo stesso imputato dedotto.

Anche in questo caso la spiegazione alternativa offerta è plausibile ed è certamente idonea a instillare un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’imputato, a fronte di una serie di elementi probatori che non si appalesano gravi, precisi e concordanti nel senso della violazione del dovere del segreto la cui violazione è sanzionata *ex art. 326 c.p.* e tenuto conto che in alcun modo è risultato dimostrato che effettivamente avesse informato Savanelli Anna.

Anche in questo il quadro indiziario costituito dal materiale intercettivo, che, certamente ha giustificato l'applicazione della misura cautelare, non ha resistito all'istruttoria dibattimentale, apparendo lacunoso ed insufficiente per fondare una pronuncia di condanna.

Conclusioni.

Il collegio ha esaminato con attenzione tutto il materiale acquisito all'odierno dibattimento e certamente ha preso atto di tutta una serie di vicende di cui si sono resi protagonisti gli odierni imputati. Ha preso atto del dispregio della funzione dimostrato dall'avvocato Savanelli, coinvolta nell'episodio della sottrazione e distruzione di un fascicolo del Tribunale di Sorveglianza in favore del pregiudicato Perrone Massimo, per il quale si è proceduto separatamente anche nei confronti di Esposito Andrea e Perrone Massimo, la cui posizione veniva stralciata all'inizio del presente processo, giusta sentenza di incompetenza.

Certamente il Tribunale ha verificato il rapporto a doppio filo che legava Romano Giovanni e Savanelli Anna: da un lato, uniti da una relazione sentimentale; dall'altro, accomunati dalla individuazione di clienti per la Savanelli, obiettivo rispetto al quale il Romano era senza dubbio spregiudicato, atteso che sfruttava le vicende del servizio per agevolare la compagna per procacciarsi i clienti, come dimostrano le vicende narrate sino a questo punto.

Invero, emerge inequivocabilmente che il Romano non esitava a farsi intermediario in ambiti in cui la Savanelli non aveva competenze specifiche ovvero sia in tema di porto d'armi e più in generale nell'ambito della pubblica sicurezza.

Orbene, tali elementi per sé considerati possono consentire un giudizio negativo in termini deontologici ovvero disciplinari, ma non sono sufficienti a radicare una condanna per reati gravi quali quelli contestati agli odierni imputati nel presente giudizio, che si torna a ribadire necessitano di una compiuta descrizione in sede di imputazione e dell'emersione di una prova, sia pure logica, assolutamente rigorosa, che il collegio non ha ritenuto raggiunta nell'odierno dibattimento, per tutto quanto sin qui evidenziato giustificandosi l'assoluzione perché il fatto non sussiste quanto meno ai sensi dell'art. 530 c. II c.p.p.

Il quadro indiziario che pure ha giustificato la misura cautelare non ha raggiunto il crisma probatorio, rimanendo incapace di resistere all'accertamento dibattimentale ed al contraddittorio con gli imputati, che hanno fornito una versione alternativa che proprio per la lacunosità degli elementi acquisiti, ha potuto assurgere a ipotesi verosimile idonea a impedire la pronuncia di condanna.

Ai sensi dell'art. 544 c.p.p., considerata la peculiarità delle questioni trattate sussistono giustificati motivi per la fissazione del termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, anche in considerazione del carico di ruolo della scrivente.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve **ROMANO Giovanni e SAVANELLI Anna** dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 544 c.p.p. riserva termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così è deciso in Aversa, 19/12/2019

IL PRESIDENTE estensore
dott.ssa ELEONORA PACCHIARINI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 18/3/2020

IL CANCELLIERE
FABROCCIA ANGELA